Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 255 del 30 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 183

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996.

Approvazione del regolamento didattico di Ateneo.

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996. — *Approvazione del regolamento didattico di Ateneo* ... *Pag.* 5

Sezione 1 - Generalità ... » 9
Sezione 2 - Norme generali sull'offerta didattico-formativa ... » 10
Sezione 3 - Ordinamento degli studi della facoltà di economia ... » 17
Sezione 4 - Ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria ... » 36
Sezione 5 - Ordinamento degli studi della facoltà di lettere e filosofia ... » 51
Sezione 6 - Ordinamento degli studi della facoltà di giurisprudenza ... » 70
Sezione 7 - Ordinamento delle scuole di specializzazione ... » 74
Sezione 8 - Dottorato di ricerca ... » 76
Sezione 9 - Corsi didattici integrativi e attività formativa ... » 77

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996. — *Approvazione dello statuto dell'Università* ... *Pag.* 79

Titolo I - Principi generali ... » 81
Titolo II - Fonti normative ... » 83
Titolo III - Autonomia finanziaria e contabile ... » 86
Titolo IV - Organi centrali di ateneo ... » 87
Titolo V - Ordinamento e organizzazione della didattica ... » 97
Titolo VI - Ordinamento e organizzazione della ricerca scientifica ... » 107
Titolo VII - Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca ... » 111
Titolo VIII - Rapporti con l'esterno ... » 113
Titolo IX - Ordinamento e organizzazione amministrativi ... » 115
Titolo X - Disposizioni finali e transitorie ... » 118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996.

Approvazione del regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 30 novembre 1995, con la quale è stato approvato il regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Cassino;

Viste le deliberazioni del senato accademico in data 22 luglio 1996 e del consiglio di amministrazione in data 23 luglio 1996, con le quali sono state approvate l'istituzione della facoltà di giurisprudenza e la relativa modifica di statuto;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 13 settembre 1996;

Considerato che il senato accademico dell'Università, nella seduta del 22 ottobre 1996, ha recepito il predetto parere;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Cassino, costituito da fogli settantuno allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante.

Art. 2.

Il regolamento approvato col presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 23 ottobre 1996

Il rettore: PECERE

Regolamento Didattico di Ateneo

SEZIONE 1
GENERALITÀ

art. 1.1
(Oggetto del Regolamento)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/90, il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 2 dello Statuto, e cioè:
   - diploma universitario
   - diploma di laurea
   - diploma di specializzazione
   - dottorato di ricerca
2. Il Regolamento didattico di Ateneo, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/90, disciplina le norme di principio relative agli ordinamenti dei corsi didattici integrativi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 4 della legge 341/90.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/90, stabilisce inoltre una serie di norme generali sull'offerta didattico-formativa a cui debbono attenersi i regolamenti delle strutture didattiche.

art. 1.2
(Approvazione e modifiche)

1. Le delibere in materia di ordinamenti degli studi dei corsi di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1.1 sono assunte dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche.
   Le delibere sui restanti argomenti sono assunte dal Senato Accademico sentito il parere delle strutture didattiche e, per quel che riguarda l'oggetto della sezione 6, le strutture scientifiche.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è emanato con decreto del Rettore secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art.11 della L. 341/90.
3. Eventuali modifiche inerenti gli ordinamenti degli studi dei corsi avvengono con la stessa procedura prevista per l'approvazione del regolamento. Modifiche riguardanti gli altri argomenti possono essere apportate semplicemente con delibera del Senato Accademico, sentite le strutture interessate.
4. Il Regolamento o le sue modifiche entrano in vigore dall'anno accademico successivo alla data del provvedimento di emanazione.

art. 1.3
(Regolamenti delle strutture didattiche)

1. I Regolamenti delle strutture didattiche, deliberati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 27 dello Statuto, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste a riguardo dallo Statuto e dal presente Regolamento, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.
2. I regolamenti delle strutture didattiche, inoltre, in conformità al presente regolamento, disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge 341/90.

art. 1.4
(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e dei Regolamenti delle strutture didattiche cessa l'efficacia di ogni norma con essi incompatibile.

SEZIONE 2
NORME GENERALI SULL'OFFERTA DIDATTICO - FORMATIVA

art. 2.1
(Principi comuni di comportamento)

1. Il personale docente e gli studenti dell'Università di Cassino riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
a) osservanza del presente regolamento e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
b) collaborazione in materia di organizzazione dell'attività didattica, anche attraverso la programmazione comune della destinazione dei contributi studenteschi;
c) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;
d) rispetto reciproco, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione che essa svolge nella società;
e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro.

art. 2.2
(Diritti e doveri degli studenti)

1. Sono studenti dell'Università degli Studi di Cassino coloro che risultano iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.
L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del versamento, ove previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
2. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalità, puntualità e disponibilità da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva dei corsi e delle date stabilite per gli esami e per il ricevimento.
E' assicurata agli studenti la partecipazione attiva negli organi delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.
E' riconosciuto agli studenti il diritto a svolgere all'interno delle strutture universitarie attività autogestite con finalità formative e culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. A tal fine i responsabili delle strutture didattiche autorizzano l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali.
3. Gli studenti si impegnano ad adottare spontaneamente la frequenza regolare dei corsi, in ciò facilitati da una serie di opportune iniziative che l'Università si impegna a mettere in atto. A tal fine è necessario che all'atto dell'iscrizione lo studente dichiari se il suo impegno è a tempo pieno o a tempo parziale specificandone, in quest'ultimo caso, i motivi.
4. Gli studenti si impegnano a seguire i corsi proficuamente e regolarmente, soddisfacendo gli obblighi delle propedeuticità.

art. 2.3
(Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori)

1. Stante l'art. 12, comma 2, della legge 341/90, è compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente. I professori e i ricercatori, quindi, oltre ad impegnarsi con assiduità e regolarità nei compiti relativi allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni dei corsi di studio, all'accertamento del profitto, alla responsabilità di tesi etc., si impegnano anche a fornire efficaci servizi di assistenza, orientamento e tutorato.
2. E' assicurata ai docenti la libertà di insegnamento, quale garanzia da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici e da quanto disposto dall'art. 12 comma 2 della legge 341/90.

art. 2.4
(Organizzazione dell'attività didattica)

1. L'attività propriamente didattica svolta da ciascun professore comprende lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e visite tecniche guidate.
2. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati.
Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito - ove non previsto diversamente dagli ordinamenti didattici nazionali - da 70-100 ore di attività didattiche per le discipline relative ai corsi di laurea, e di 40-70 ore per quelle relative ai corsi di diploma.
Il corso di insegnamento integrato si configura come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati, di almeno 20 ore ciascuno, da due, o al più tre, professori che faranno tutti parte della Commissione d'esame.
3. Ogni anno di corso può anche essere articolato in più periodi didattici (semestri e quadrimestri). Il semestre ha la durata di almeno tredici settimane di effettiva attività, il quadrimestre di almeno nove settimane di effettiva attività.
4. Possono essere previsti corsi di insegnamento a distanza, attivati anche in forma consortile.
5. I regolamenti delle strutture didattiche possono stabilire un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento di una o più annualità (o semestralità o quadrimestralità) di insegnamento.

art. 2.5
(Organizzazione delle attività di orientamento)

1. L'Università, al fine di agevolare l'orientamento degli studi, pubblica guide, di varia natura, sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche, nonché, entro il 30 giugno, un manifesto con tutte le notizie amministrative necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno successivo.
2. Le strutture didattiche forniscono agli studenti l'orientamento di carattere didattico culturale necessario per il raggiungimento degli obiettivi inerenti alla formazione.
Esse organizzano attività dirette ad illustrare l'ambiente universitario, le regole di comportamento per gli studenti, il bagaglio di esperienze formative utile per accedere a ciascuna facoltà; organizzano conferenze intese ad esemplificare le modalità delle pratiche didattiche universitarie; organizzano visite guidate di gruppi di studenti delle scuole medie superiori alle facoltà, con incontri con docenti universitari e con studenti senior, eventuale partecipazione alle lezioni, conoscenza dei laboratori e delle strutture.
Le strutture didattiche organizzano, in collaborazione con la Scuola, iniziative di sostegno all'attività didattica e di orientamento attraverso varie forme di aggiornamento e qualificazione degli insegnanti.
Le strutture didattiche comunicano notizie sugli allievi laureati, la disponibilità per lo svolgimento di stages aziendali, la domanda di laureati e ogni utile informazione per agevolare l'immissione dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Le attività di orientamento previste presso le strutture didattiche sono coordinate con le attività del Centro di Ateneo per l'Orientamento Universitario.

art. 2.6
(Organizzazione delle attività di tutorato)

1. Il tutorato è finalizzato ad assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
In particolare, le attività tutoriali mirano al recupero di lacune di apprendimento nelle competenze di base, alla guida nella predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro personale, all'individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e del docente per svolgere la tesi di laurea.
2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
3. Le attività tutoriali sono disciplinate dai Regolamenti delle singole strutture didattiche che devono prevederne una programmazione annuale.

art. 2.7
(Programmazione dei carichi di lavoro)

1. Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative tra i professori e i ricercatori in modo da distribuire omogeneamente i carichi di lavoro.
   La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico
2. L'impegno propriamente didattico del professore di ruolo, da assolvere personalmente, - relativo alle attività di cui al punto 1 dell'art. 2.4 - è di 80 ore, da impegnare prevalentemente nell'ambito del proprio corso.
3. L'impegno didattico dei ricercatori confermati da assolvere personalmente è di 20 ore per lezioni, esercitazioni numeriche o di laboratorio. Quello per i ricercatori non confermati è di 20 ore per esercitazioni numeriche o di laboratorio.
4. Ogni docente responsabile di un corso riceve, di norma, gli studenti non meno di due volte a settimana durante lo svolgimento del corso e non meno di una volta a settimana nel periodo in cui non svolge il corso.
5. E' fatto obbligo alle strutture didattiche di approvare, entro l'inizio dell'anno accademico, una scheda preventiva relativa agli impegni che ciascun docente e ricercatore ritiene di assolvere.
6. Il professore ufficiale di un corso annuale o semestrale è tenuto ad impartire le lezioni in almeno tre giorni diversi per ogni settimana del calendario didattico; modalità diverse di prestazione dell'attività didattica sono ammissibili e programmabili dai consigli delle strutture didattiche in presenza di particolari tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche.
7. L'eventuale assenza del docente va motivatamente segnalata al responsabile della struttura didattica e comunicata tempestivamente agli studenti.
8. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma.
9. I professori e i ricercatori sono tenuti a compilare e a ten ere costantemente aggiornato un registro in cui devono essere annotate tutte le attività didattico-formative svolte, oltre che le attività integrative.
10. I registri di cui ai punti 6 e 7 sono ostensibili ad ogni richiesta del responsabile della struttura didattica o del Rettore e vanno consegnati al termine dell'anno accademico al responsabile della struttura che provvederà ad inoltrarli all'Amministrazione.
11. Chiunque abbia interesse a prendere visione dei registri deve inoltrare motivata richiesta al responsabile della struttura didattica.

art. 2.8
(Supplenze, affidamenti e contratti)

1. Le strutture didattiche provvederanno entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Senato Accademico gli insegnamenti che sarano tenuti per supplenza e/o affidamento nell'anno accademico successivo.
2. I settori scientifico-disciplinari sono inquadrati in aree disciplinari caratterizzati dalla prima lettera, aree cui possono attingere i corsi di studio di diverse facoltà.
3. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere retribuiti solo nell'ambito del budget annuale di cui al successivo articolo 2.9.
   Le supplenze e gli affidamenti saranno retribuiti in ragione dell'impegno didattico richiesto dall'insegnamento, comunque sempre nei limiti previsti dalla legge.
4. Nei limiti del budget di cui sopra, in forza del disposto di cui al comma 7 della L. 341/90, la retribuibilità dell'affidamento e della supplenza è strettamente connessa - per espressa previsione normativa - al superamento o meno dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto, per i professori di ruolo e per i ricercatori confermati, dalle norme che disciplinano il rispettivo status, ferma restando la possibilità di assumere la supplenza o l'affidamento a titolo gratuito anche in aggiunta all'impegno orario.

art. 2.9
(Finanziamenti alle strutture didattiche)

1. Alle strutture didattiche è attribuita autonomia di programmazione nell'ambito di un budget ed esse annualmente assegnato.
2. Tali budgets sono approvati dal Senato Accademico entro il 31 marzo di ogni anno, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno precedente.
3. Nell'ambito di tale budget le strutture didattiche programmano la distribuzione delle risorse alle varie attività didattiche (supplenze, affidamenti, contratti di vario tipo, seminari etc.)
4. Entro il 30 luglio di ciascun anno, i consigli delle strutture didattiche avanzano proposte all'ateneo in ordine al successivo esercizio finanziario su progetti specifici, riguardanti iniziative tese ad elevare il livello qualitativo e la produttività del servizio didattico. Entro la stessa data le strutture didattiche possono inoltrare motivate proposte di modificazione del budget precedentemente assegnato.

art. 2.10
(Valutazione)

1. E' compito delle commissioni istruttorie permanenti di cui allo statuto applicare gli strumenti per la valutazione dell'efficacia e della funzionalità dell'attività didattica.
2. Gli strumenti adottati per la valutazione sono quelli predisposti dal Nucleo di valutazione di ateneo di cui allo statuto, ferma restando la possibilità di integrare tali strumenti con altre forme di rilevazione ed analisi sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.
3. I risultati della valutazione costituiscono la base per l'assegnazione delle risorse successive.

art. 2.11
(Pubblicità, controlli e sanzioni)

1. I compiti didattici e formativi assegnati a ciascun professore e ricercatore sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
2. L'effettivo svolgimento dei compiti didattici da parte dei professori e dei ricercatori viene accertato periodicamente dal responsabile della struttura coadiuvato dalle commissioni istruttorie permanenti di cui allo statuto.
3. Spetta alle commissioni di cui al presente articolo, una volta accertato l'eventuale mancato svolgimento dei compiti da parte di un professore o di un ricercatore, informare il Rettore ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

art. 2.12.
(Manifesto dell'offerta didattico-formativa)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Consigli delle strutture didattiche stabiliscono per ciascun corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali dei corsi con l'elenco degli insegnamenti (monodisciplinari o integrati) attivati.
2. All'atto di predisposizione del manifesto degli studi è consentito a ciascuna struttura di completare i titoli degli insegnamenti previsti con aggiunte quali: I, II, Istituzioni, Elementi, Complementi, Avanzato, Progredito ...; con notazioni che chiariscono se l'insegnamento è destinato ad un determinato corso di laurea o di diploma; oppure con espressioni che ne identificano i contenuti didattici.
   E' possibile inoltre costruire un titolo di insegnamento combinando nomi di discipline diverse.
   Nel manifesto degli studi dovranno essere indicate anche le eventuali propedeuticità.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno i Consigli delle strutture didattiche stabiliscono anche il manifesto delle attività di orientamento e tutorato relativo al successivo anno accademico.
4. Il manifesto degli studi e il manifesto delle attività di orientamento e tutorato costituiscono il manifesto dell'offerta didattico-formativa.
5. Il manifesto dell'offerta didattico-formativa va allegato di anno in anno al regolamento delle strutture didattiche.

art. 2.13
(Termine di iscrizione)

1. Le iscrizioni al primo anno dei corsi possono essere effettuate dall'1 agosto al 5 novembre. Le iscrizioni ai successivi anni dei corsi possono essere effettuate dall'1 agosto al 30 novembre. Domande oltre i termini così fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore, comunque non oltre il 31 dicembre.
   Le modalità di iscrizione ai corsi sono deliberate dal Senato Accademico entro il 30 giugno.

art. 2.14
(Piani di studio)

1. Lo studente ha l'obbligo di presentare, almeno una volta, il piano di studi, di norma al secondo anno, a meno che non ci siano indicazioni diverse da parte delle singole facoltà. La presentazione deve avvenire comunque entro il 30 novembre.
2. Ai sensi della legge n. 341/90, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla struttura didattica e previsto dal Manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. I Consigli delle strutture didattiche approvano i piani sulla base della loro congruità con il raggiungimento degli obiettivi didattico formativi del corso di studio.

art. 2.15
(Calendario delle lezioni)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna struttura didattica propone al Senato Accademico le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di laurea, di diploma e di specializzazione. Tali date si intendono confermate nell'anno accademico successivo se entro l'anzidetta data la struttura non proponga modifiche.
   Nessun corso può iniziare prima del 15 settembre e può terminare oltre il 30 giugno.
2. L'orario delle lezioni è stabilito dal Consiglio della struttura didattica in modo tale da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. L'attuazione delle delibere del Consiglio della struttura è affidata al responsabile della struttura medesima, che può adottare in via provvisoria quelle variazioni dell'orario che si rendessero necessarie.
   Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura dei responsabili delle strutture didattiche.

art. 2.16
(Calendario degli esami)

1. Il consiglio della struttura didattica stabilisce il calendario degli esami di profitto prevedendo almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico con almeno sei appelli complessivi, distanziati l'uno dall'altro di almeno due settimane.
   Il consiglio della struttura didattica stabilisce altresì almeno un appello straordinario per gli studenti fuori corso e gli studenti lavoratori.
   Nel caso di organizzazione semestrale o quadrimestrale, al termine di ogni semestre o quadrimestre e prima che inizi il successivo, deve essere prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.
2. Il calendario degli esami viene reso noto agli studenti non meno di 60 gg. prima della data di inizio di ogni sessione.
   Le date di esame non possono essere cambiate senza l'autorizzazione del responsabile della struttura didattica, il quale in nessun caso potrà consentire anticipazione degli appelli.
3. Per lo svolgimento degli esami di laurea il Consiglio di Facoltà stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico.

art. 2.17
(Valutazione del profitto)

1. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti; deve, altresì, aver ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza nel rispetto dei singoli ordinamenti.
2. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione che garantisce adeguate forme di pubblicità. La Commissione è nominata dal responsabile della struttura didattica ed è costituita da almeno due membri dei quali uno è il docente al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente, o un ricercatore universitario, o un assistente, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine. In relazione a specifiche esigenze didattiche da documentare, della Commissione possono far parte anche cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.
Per la nomina a cultori della materia è necessaro che la proposta dei docenti sia corredata dal curriculum sottoscritto del candidato, da cui emergano specifiche competenze nella disciplina per cui è proposto.
Per la nomina sono necessari i seguenti requisiti:
- anzianità di laurea di almeno due anni;
- titolarità di un impiego pubblico o privato, ovvero iscrizione a un Ordine o ad un Albo professionale;
Il numero massimo di cultori per disciplina è di tre. Essi possono essere nominati nelle commissioni di esame solo come supplenti.
Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di un'unica prova di valutazione per più insegnamenti o moduli, della commissione fanno parte tutti i titolari degli insegnamenti o moduli, e l'atto di nomina stabilisce chi tra questi sia il presidente.
3. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all'unanimità menzione della lode.
4. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.
5. Le prove orali degli esami sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale.
6. I regolamenti delle strutture didattiche competenti prevedono i criteri di composizione delle commissioni di esami per i singoli insegnamenti e le modalità di valutazione del profitto degli studenti, incluso quelle per il riconoscimento delle eventuali prove parziali.

art. 2.18
(Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici)

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la formazione raggiunta dal candidato rispetto al corso degli studi.
3. Le commissioni di esame, composte da almeno sette membri compreso il presidente, sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono costituite, in maggioranza, da professori di ruolo dell'Università di Cassino, oltre che da ricercatori e assistenti. Con voto consultivo, possono partecipare ai lavori delle commissioni, in qualità di correlatori, esperti del mondo del lavoro.
4. Le commissioni dispongono di centodieci punti; all'unanimità, qualora il voto finale sia 110/110, può essere concessa la lode e, in tal caso, eventualmente anche la dignità di stampa.
5. I regolamenti delle strutture didattiche competenti disciplinano le modalità della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.

art. 2.19
(Trasferimento da altri atenei e passaggio ad altri corsi di studio)

1. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento da altra sede universitaria o di passaggio da uno ad altro corso di laurea o di diploma, sono fissati al 30 novembre.

Domande oltre i termini così fissati possono essere presentate con adeguata motivazione al Rettore, comunque non oltre il 31 dicembre.

2. Il Consiglio della struttura didattica provvede al riconoscimento degli studi compiuti e degli esami superati in altro corso dell'Università degli Studi di Cassino o in altro corso di un'altra Università o Istituto di istruzione superiore, deliberando entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento.
3. Il trasferimento che non comporti il riconoscimento di studi viene effettuato in via amministrativa.

art. 2.20

(Riconoscimento di studi compiuti all'estero)

1. I Consigli delle strutture didattiche provvedono al riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti da uno studente dell'Università di Cassino presso un'università o un istituto di istruzione superiore di uno stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica competente di tale università o istituto che stabilisca le condizioni di partecipazione degli studenti, i criteri di equipollenza delle attività didattiche e le modalità di accertamento del profitto. Gli esami così sostenuti possono essere riconosciuti con le denominazioni proprie dell'ordinamento della struttura didattica straniera.
2. I Consigli delle strutture didattiche deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.
   Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.
   I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università di Cassino; qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato puo essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

art. 2.21

(Iscrizione e frequenza ai corsi di studio)

1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
2. I laureati iscritti ad altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa.
3. Sono considerati fuori corso:

a) gli studenti che siano iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguono il titolo accademico;

b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami;

c) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

art. 2.22

(Limiti di possibilità di iscrizione fuori corso)

1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Senato Accademico, che delibera in merito, il numero massimo di anni per i quali uno studente può essere iscritto ad un corso di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato, tenendo conto della durata e delle caratteristiche del corso stesso.
2. Tale disposizione si applica agli studenti che si immatricolano a decorrere dall'anno accademico in cui entra in vigore il presente Regolamento.
   Per gli studenti già iscritti nel precedente anno accademico restano in vigore le norme previste dall'art. 149 del Testo Unico approvato con R.D. 31.8.1933 n. 1592. Tali norme restano comunque in vigore per gli studenti lavoratori, ai quali non si applicano le disposizioni del 1° comma.

SEZIONE 3
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA

Art. 3.1
(Corso di laurea in Economia e Commercio)

Presso la Facolta di Economia è istituito il Corso di laurea in Economia e Commercio, che può prevedere anche i seguenti indirizzi:

Economia aziendale;
Economia politica
Economia bancaria;
Economia assicurativa e previdenziale;
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
Economia marittima e dei trasporti;
Economia ambientale;
Economia industriale;
Discipline economiche e sociali;
Economia e legislazione per l'impresa;
Economia del turismo.

La struttura didattica competente indicherà con successive deliberazioni quali indirizzi verranno attivati in relazione alle risorse disponibili.

Dell'indirizzo seguito si darà menzione del diploma di laurea.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame relativo ad un corso biennale di una lingua straniera moderna scelta tra lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve inoltre superare una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base.

Il corso di laurea e articolato nel seguente modo:

7un primo biennio comune a tutti gli indirizzi che comprende i dieci insegnamenti fondamentali:

1 - microeconomia
2 - macroeconomia
3 - ragioneria generale ed applicata
4 - metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
5 - storia economica
6 - istituzioni di diritto privato
7 - istituzioni di diritto pubblico
8 - statistica
9 - matematica generale
10 - matematica finanziaria

un successivo biennio in cui lo studente potrà scegliere (tra quelli attivati) otto esami caratterizzanti per i singoli indirizzi:

Libreria - Suppl. ord. n. 183 alla G U n. 255.

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Area Economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze;

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;

Area giuridica;

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica.

matematica finanziaria (secondo corso);
statistica (secondo corso);
statistica economica.

Indirizzo in Economia Aziendale

Area economica:

economia industriale
economia internazionale
politica economica
scienza delle finanze

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi
economia degli intermediari finanziari
economia e direzione delle imprese
finanza aziendale
marketing
organizzazione aziendale
organizzazione del lavoro
revisione aziendale
strategia e politica aziendale
tecnologia dei cicli produttivi
metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Area giuridica:

diritto commerciale
diritto del lavoro
diritto fallimentare
diritto tributario
legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

statistica aziendale

Indirizzo in Economia Politica

Area economica:

econometria
economia agraria
economia del lavoro
economia dello sviluppo
economia industriale
economia internazionale
economia monetaria
economia pubblica
economia regionale
politica economica
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio
storia del pensiero economico

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari
economia e direzione delle imprese
finanza aziendale

Area giuridica:

diritto commerciale
diritto della comunita europea
diritto pubblico dell'economia

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso)
statistica economica

altre aree:

sociologia

Indirizzo in Economia Bancaria

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari
economia monetaria
politica economica
storia e politica monetaria

Area aziendale:

analisi finanziaria
economia degli intermediari finanziari
economia delle aziende di credito
finanza aziendale
finanziamenti di azienda
gestione informatica dei dati aziendali
organizzazione delle aziende di credito
tecnica bancaria
tecnica dei crediti speciali

Area giuridica:

diritto bancario
diritto commerciale
diritto degli intermediari finanziari
diritto della comunità europea
diritto del mercato finanziario
diritto tributario
legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari

Indirizzo in Economia Assicurativa e Previdenziale

Area economica:

economia della sicurezza sociale
politica economica
storia delle assicurazioni e della previdenza

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazioni
economia del mercato mobiliare
economia e tecnica della assicurazione

Area giuridica:

diritto commerciale
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto delle assicurazioni
diritto delle assicurazioni marittime
diritto della comunita europea
diritto pubblico dell'economia
diritto tributario

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità
economia e finanza delle assicurazioni
modelli demografici
statistica assicurativa
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
teoria del rischio

Indirizzo in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari

Area economica:

economia internazionale
economia monetaria
economia monetaria internazionale
politica economica
scienza delle finanze
sistemi fiscali comparati
storia e politica monetaria

Area aziendale:

analisi finanziaria
economia degli intermediari finanziari
economia del mercato mobiliare
finanza aziendale
tecnica di borsa

Area giuridica:

diritto commerciale
diritto degli intermediari finanziari
diritto della borsa e dei cambi
diritto del mercato finanziario
legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
modelli matematici per i mercati finanziari
statistica dei mercati monetari e finanziari

Indirizzo in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali

Area economica:

cooperazione allo sviluppo
economia internazionale
economia pubblica
istituzioni economiche internazionali
politica economica
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio
programmazione economica
storia delle relazioni economiche internazionali

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche

Area giuridica:

contabilità di stato
diritto amministrativo
diritto del lavoro
diritto internazionale dell'economia
diritto pubblico dell'economia

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale
statistica sociale

Altre aree:

scienza dell'amministrazione
sociologia
storia dell'amministrazione pubblica

Indirizzo in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari

Area economica:

economia dei trasporti
economia internazionale
economia monetaria internazionale
geografia economica
storia del commercio
storia delle relazioni economiche internazionali

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari
economia e direzione delle imprese commerciali
gestione finanziaria e valutaria
marketing inlemazionale
merceologia doganale
organizzazione delle aziende commerciali
programmazione e controllo

Area giuridica:

diritto commerciale
diritto dei trasporti
diritto della borsa e dei cambi
diritto della comunita europea
diritto internazionale dell'economia
diritto tributario
legislazione bancaria

Area matimatico-statistica:

statistica economica

Indirizzo in Economia Marittima e dei Trasporti

Area Economica:

economia dei trasporti;
economia delle attività terziarie;
economia internazionale;
geografia economica;
storia dei trasporti;

Area Aziendale:

Economia e direzione dell'imprese di viaggio e di trasporto;
economia e tecnica delle assicurazioni;
marketing internazionale;
merceologia;
organizzazione delle az.iende di viaggio dei trasporti;
programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto dei trasporti;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario.

Area matematica-statistica:

analisi di mercato;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Indirizzo in economia ambientale

Area Economica:

economia agraria;
economia dell'ambiente;
economia delle fonti di energia;
economia dello sviluppo;
economia e politica montana e forestale;
economia pubblica;
geografia economica;
pianificazione economica territoriale;
politica economica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia,
diritto dell'ambiente;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;
statistica per l'ambiente;
metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico disciplinari.:

C11+X Chimica dell'ambiente e delle conservazione dei beni culturali:
E03B Ecologia:
G03A Assestamento forestale e selvicoltura:
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;
H10B Architettura del paesaggio e del territorio:
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica:
H14B Urbanistica:
M06A Geografia.

Indirizzo in economia industriale

Area economica:

economia dello sviluppo;
economia industriale;
economia internazionale;
economia pubblica;
economia regionale;
geografia economica;
storia economica delle innovazioni tecnologiche

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi:
economia e direzione delle imprese industriali;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia
metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto pubblico dell'economia

Area matematico statistica:

controllo statistico della qualità
matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali).

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tranne dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari.:

A05X Ricerca operativa:
H15X Estimo:
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione:
I11X Impianti industriali meccanici:
127X Ingegneria economica-gestionale:
K04X Automatica:
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:
K05B Informatica:

Indirizzo in discipline economiche e sociali

Area economica:

econometria;
economia dello sviluppo;
economia internazionale;
economia monetaria;

economia pubblica;
politica economica;
storia del pensiero economico

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;
demografia;
matematica per le scienze sociali;
ricerca operativa;
statistica (secondo corso);
statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari.:

M04X Storia contemporanea
M07B Logica e filosofia della scienza
Q0IB Storia delle dottrine politiche
Q02X Scienza politica
Q0SA Sociologia generale
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro
Q05D Sociologia del territorio e dell'ambiente
Q05E Sociologia dei fenomeni politici

Indirizzo in economia e legislazione per l'impresa

Area economica:

economia del lavoro;
economia e politica industriale;
scienza delle finanze;
storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
strategia e politica aziendale.

Area giuridico:

diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del lavoro;
diritto della Comunità europea;
diritto fallimentare;
diritto penale commerciale;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario. statistica aziendale.

Area matematico-statistica:
statistica aziendale;

Indirizzo in economia del turismo
Area economica:
economia dei beni culturali;
economia dei trasporti;
economia dell'ambiente;
economia del turismo;
geografia del turismo;
politica economica.
Area aziendale:
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese turistico-ricettive;
gestione finanziaria e valutaria;
marketing del turismo;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali.
Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto dei trasporti;
diritto della Comunità europea;
legislazione del turismo.
Area matematico-statistica:
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
informatica generale;
statistica del turismo.
Altre aree:
sociologia del turismo.

Gli insegnamenti complementari per i singoli indirizzi potranno venir scelti secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente tra quelli attivati ed indicati nell'articolo 26 G.U. del 23/1/93 serie generale n. 18, che si riporta di seguito:

ART 26
Sono attivabili presso la Facolta di Economia i sottoelencati insegnamenti, suddivisi per settori scientifico disciplinari, secondo quanto indicato nei D.M. 27/10/93 (G. U. n. 18 Serie Generale del 23/11/93) e D.P..R 12/4/94 (G. U. N del 8/8/94) e successive modificazioni ed integrazioni.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

N. **C01B** ***MERCEOLOGIA***
ANALISI MERCEOLOGICA
CHIMICA MERCEOLOGICA
MERCEOLOGIA
MERCEOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
MERCEOLOGIA DOGANALE
MERCEOLOGIA DELLE RISORSE NATURALI
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI
TECNOLOGIA ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
TEORIA E TECNICA DELLA QUALITA' DELLE MERCI
TOTALE DISCIPLINE 9

G01X ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO
ECONOMIA AGRARIA
ECONOMIA AGRO ALIMENTARE

ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI E FORESTALI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE
ECONOMIA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
ECONOMIA E GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA E AGROINDUSTRIALE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA COMPARATA
ECONOMIA E POLITICA MONTANA E FORESTALE
ESTIMO FORESTALE E AMBIENTALE
ESTIMO RURALE
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
PIANIFICAZIONE AGRICOLA
POLITICA AGRARIA
STORIA DELL' AGRICOLTURA
TOTALE DISCIPLINE 15

M06B GEOGRAFIA ECONOMICA-POLITICA
CARTOGRAFIA TEMATICA (settore M06B)
GEOGRAFIA APPLICATA
GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE
GEOGRAFIA DELLE COMUNICAZIONI
GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO
GEOGRAFIA DEL TURISMO
GEOGRAFIA ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DI STATI E GRANDI AREE
GEOGRAFIA URBANA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
POLITICA DELL'AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI
TOTALE DISCIPLINE 14

N01X DIRITTO PRIVATO
DIRITTO CIVILE
DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO SPORTIVO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
LEGISLAZIONE DEL TURISMO (settore N01X)
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI (settore N01X
TOTALE DISCIPLINE 6

N03X DIRITTO AGRARIO
DIRITTO AGRARIO
DIRITTO AGRARIO COMPARATO
DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO
DIRITTO AGRARIO E LEGISLAZIONE FORESTALE
TOTALE DISCIPLINE 4

N04X DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO
DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DIRITTO D'AUTORE
DIRITTO DELLA COOPERAZIONE
DIRITTO FALLIMENTARE (settore N04X)
DIRITTO FALLIMENTARE DELLE PROCEDURE CONCORSUALE (N04X)
DIRITTO INDUSTRIALE
TOTALE DISCIPLINE 8

N05X DIRITTO DELL'ECONOMIA
CONTROLLI PUBBLICI NEL SETTORE CREDITIZI E ASSICURATIVO
DIRITTO BANCARIO
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DIRITTO DELLA BORSA E DEI CAMBI
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO
DIRITTO E ECONOMIA DELLE FINTI DI ENERGIA
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONIMIA (settore N05X)
DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
DIRITTO VALUTARIO
LEGISLAZIONE BANCARIA
TOTALE DISCIPLINE 12

N06X DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO AERONAUTICO
DIRITTO AEROSPAZIALE
DIRITTO DEI TRASPORTI
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE (sett. N06X)
TOTALE DISCIPLINE 6

N07X DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO COMPARATO DEL LAVORO
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE
DIRITTO SINDACALE
RELAZIONI INDUSTRIALI
TOTALE DISCIPLINE 9

N09X ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO E LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA
DIRITTO PUBBLICO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
DOTTRINA DELLO STATO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
LEGISLAZIONE DEL TURISMO (settore N09X)
LEGISLAZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI (settore N09X)
TOTALE DISCIPLINE 1O

NI0X DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI
CONTABILITA' DI STATO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
DIRITTO DEI BENI PUBBLICI E DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO DELL'AMBENTE

DIRITTO MINERARIO
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO SCOLASTICO
DIRITTO URBANISTICO
DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITA' TECNICO-INGEGNERISTICHE
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'EDILIZIA
LEGISLAZIONE FORESTALE
TOTALE DISCIPLINE 14

N13X DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO FINANZIARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO
SISTEMI FISCALI COMPARATI (settore N13X)
TOTALE DISCIPLINE 4

N14X DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI
DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE (sett.N14X)
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA (sett. N14X)
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO (settore N14X)
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
TOTALE DISCIPLINE 14

N17X DIRITTO PENALE
DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
DIRITTO PENALE COMPARATO
DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
DIRITTO PENALE DEL LAVORO
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
TOTALE DISCIPLINE 6

P01A ECONOMIA POLITICA
ANALISI ECONOMICA
DINAMICA ECONOMICA
ECONOMIA POLITICA (settore P01A)
ISTITUZIONI DI ECONOMIA
MACROECONOMIA
MACROECONOMIA
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA
TOTALE DISCIPLINE 7

P01B POLITICA ECONOMICA
ANALISI ECONOMICA CONGIUNTURALE
ECONOMIA APPLICATA
ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (settore P01B)
ECONOMIA DELL'AMBIENTE (settore P01B)
ECONOMIA DEL LAVORO
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI (settore P01B)
ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ECONOMIA SANITARIA (settore P01B)
POLITICA ECONOMICA (settore P01B)
POLITICA ECONOMICA AGRARIA
POLITICA ECONOMICA EUROPEA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SISTEMI DI CONTABILITA' MACROECONOMICA
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
TOTALE DISCIPLINE 14

P01C SCIENZA DELLE FINANZE
ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (settore P01C)
ECONOMIA DEI TRIBUTI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE (settore P01C)
ECONOMIA DELLA SICUREZZA SOCIALE
ECONOMIA DELLA SPESA PUBBLICA
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI (settore P01C)
ECONOMIA PUBBLICA
ECONOMIA SANITARIA (settore P01C)
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
SCIENZE DELLE FINANZE
SISTEMI FISCALI COMPARATI
TOTALE DISCIPLINE 11

P01D STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DELL'ANALISI ECONOMICA
TOTALE DISCIPLINE 2

P01E ECONOMETRIA
ECONOMETRIA
ECONOMETRIA APPLICATA
ECONOMIA MATEMATICA
ECONOMIA POLITICA (settore P01E)
METODI ECONOMETRICI
TECNICHE DI PREVISIONE ECONOMICA
TEORIA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TOTALE DISCIPLINE 7

P01F ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA (settore P01F)
POLITICA ECONOMICA (settore P01F)
POLITICA MONETARIA
SISTEMI FINANZIARI COMPARATI
TOTALE DISCIPLINE 7

P01G ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
ECOMOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA (settore P01G)
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
POLITICA ECONOMICA (settore P01G)
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE
TOTALE DISCIPLINE 6

P01H ECONOMIA DELLO SVILUPPO
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ECONOMIA DELLA POPOLAZIONE
ECONOMIA DELLO SVILUPPO
ECONOMIA POLITICA (settore P01H)
POLITICA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
POLITICA ECONOMICA (settore P01H)
SVILUPPO DELLE ECONOMIE AGRICOLE
TEORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE DISCIPLINE 9

P01I ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI
ECONOMIA DELLE ATTIVITA' TERZIARIE
ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO
ECONOMIA DELL'IMPRESA
ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE
ECONOMIA DEL SETTORE DEI TRASPORTI
ECONOMIA INDUSTRIALE
POLITICA ECONOMICA (settore P01I)
TOTALE DISCIPLINE 8

P01J ECONOMIA REGIONALE
ECONOMIA DEI TRASPORTI
ECONOMIA DELLE GRANDI AREE GEOGRAFICHE
ECONOMIA DEL TERRITORIO
ECONOMIA DEL TURISMO
ECONOMIA REGIONALE
ECONOMIA URBANA
PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
POLITICA ECONOMICA REGIONALE
TOTALE DISCIPLINE 8

P02A ECONOMIA AZIENDALE
ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEI GRUPPI DELLE CONCENTRAZIONI E DELLE COOPERAZIONI AZIENDALI
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE
GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
ISTITUZIONI E DOTTRINE ECONOMICHE AZIENDALI COMPARATE
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
REVISIONE AZENDALE
STORIA DELLA RAGIONERIA
STRATEGIA E POLITICA AZENDALE
TECNICA PROFESSIONALE
TOTALE DISCIPLINE 15

P02B ECONOMIA E GESTIONE *DELLE IMPRESE*
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DEI SERVIZI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
ECONOMIA E TECNICA DELLA PUBBLICITA'
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MATERIALI
MARKETING
MARKETING INTERNAZIONALE
STRATEGIE DI IMPRESA
TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE
TOTALE DISCIPLINE 17

P02C FINANZA AZIENDALE
ANALISI FINANZIARIA
FINANZA AZIENDALE
FINANZA AZIENDALE INTERNAZIONALE
FINANZIAMENTI DI AZIENDA
TOTALE DISCIPLINE 4

P02D ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE COMMERCIALI
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
TOTALE DISCIPLINE 10

P02E ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONI
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI
ECONOMIA TECNICA DELL' ASSICURAZIONE
FINANZIAMENTI DI AZIENDE
GESTIONE FINANZIARIA E VALUTARIA

TECNICA BANCARIA
TECNICA DEI CREDITI SPECIALI
TECNICA DI BORSA
TOTALE DISCIPLINE 11

P03X STORIA ECONOMICA
STORIA DEI TRASPORTI
STORIA DEL COMMERCIO
STORIA DELLA FINANZA PUBBLICA
STORIA DELL'AGRICOLTURA (settore P03A)
STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA
STORIA DELLE ASSICURAZIONI E DELLA PREVIDENZA
STORIA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
STORIA DELL'INDUSTRIA
STORIA ECONOMICA
STORIA ECONOMICA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
STORIA ECONOMICA DELL'EUROPA
STORIA ECONOMICA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
STORIA ECONOMICA DELLE POPOLAZIONI
STORIA ECONOMICA DEL TURISMO
STORIA MARITTIMA
TOTALE DISCIPLINE 15

S01A STATISTICA
ANALISI DEI DATI
ANALISI DELLE SERIE STORICHE
ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA
ANALISI STATISTICA SPAZIALE
DIDATTICA DELLA STATISTICA
PIANO DEGLI ESPERIMENTI (settore S01A)
RILEVAZIONI STATISTICHE
STATISTICA (settore S01A)
STATISTICA COMPUTAZIONALE
TECNICA DI RICERCA E DI ELABORAZIONE DEI DATI
TEORIA DEI CAMPIONI
STATISTICA MATEMATICA (settore S01A)
STORIA DELLA STATISTICA
TEORIA DELL'INFERENZA STATISTICA
TEORIA E TECNICA DELLE RILEVAZIONI CAMPIONARIE
TEORIA STATISTICA DELLE DECISIONI
TOTALE DISCIPLINE 16

S01B STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
ANTROPOMETRIA (settore S01B)
BIOMETRIA
METODI STATISTICI DI CONTROLLO DELLE QUALITA'
METODI STATISTICI DI MISURA
METODOLOGIA STATISTICA IN AGRICOLTURA
MODELLI STOCASTICI E ANALISI DEI DATI
PIANO DEGLI ESPERIMENTI (settore S01B)
STATISTICA (settore S01B)
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE BIOLOGICHE (settore S01B)
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE FISICHE
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'
STATISTICA E INFORMATICA APPLICATA ALLA PRODUZIONE ANIMALE
STATISTICA MEDICA (settore S01B)

STATISTICA PER L'AMBIENTE
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
TEORIA METODI STATISTICI DELL'AFFIDABILITA'
TOTALE DISCIPLINE 16

S02X STATISTICA ECONOMICA
ANALISI DI MERCATO
ANALISI STATISTICO-ECONOMICA TERRITORIALE
CLASSIFICAZIONE E ANALISI DEI DATI ECONOMICI
CONTABILITA' NAZIONALE
CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA'
GESTIONE DI BASI DI DATI ECONOMICI
METODI STATISTICI DI VALUTAZIONE DI POLITICHE
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO (settore S02X)
MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO
RILEVAZIONE E CONTROLLO DI DATI ECONOMICI
SERIE STORICHE ECONOMICHE
STATISTICA AZIENDALE
STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
STATISTICA ECONOMICA
STATISTICA INDUSTRIALE
TOTALE DISCIPLINE 15

S03A DEMOGRAFIA
ANALISI DEMOGRAFICA
BIODEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA DELLA FAMIGLIA
DEMOGRAFIA ECONOMICA
DEMOGRAFIA REGIONALE
DEMOGRAFIA SOCIALE
DEMOGRAFIA STORICA
MODELLI DEMOGRAFICI
POLITICHE DELLA POPOLAZIONE
RILEVAZIONI E QUALITA' DEI DATI DEMOGRAFICI
TEORIA DELLA POPOLAZIONE
TOTALE DISCIPLINE 12

S03B STATISTICA SOCIALE
INDAGINI CAMPIONARIE E SONDAGGI DEMOSCOPICI
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO (settore S03B)
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI DEL COMPORTAMENTO POLITICO
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI
METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
RILEVAZIONI E QUALITÀ' DEI DATI SOCIALE E SANITARI
STATISTICA DEL TURISMO
STATISTICA GIUDIZIARIA
STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
STATISTICA PSICOMETRICA
STATISTICA SANITARIA (settore S03B)
STATISTICA SOCIALE
TOTALE DISCIPLINE 12

3 . Libreria - Suppl. ord. n. 183 alla G U· n 255

S01A MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE
ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA GENERALE
MATEMATICA PER L'ECONOMICA
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
METODI E MODELLI PER LE SCELTE ECONOMICHE
METODI MATEMATICI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE
TEORIA DEI GIOCHI (settore S04A)
TEORIA DELLE DECISIONE (settore S04A)
TOTALE DISCIPLINE 9

S04B MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI
ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI
MATEMATICA ATTUARIALE
MATEMATICA FINANZIARIA
MATEMATICA PER LE DECISIONI DELLA FINANZA AZIENDALE
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
STATISTICA ASSICURATIVA
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA
TEORIA DEL RISCHIO
TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO
TOTALE DISCIPLINE 11

SONO ALTRESI' ATTIVABILI LE DISCIPLINE SONO ELENCATE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A01B ALGEBRA
ALGEBRA LINEARE

A0lC GEOMETRIA
GEOMETRIA

A02A ANALISI MATEMATICA
ANALISI MATEMATICA

A02B PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
CALCOLO DELLE PROBABILITA'
PROCESSI STOCASTICI
STATISTICA MATEMATICA (scttore A02B)
TEORIA DEI GIOCHI (settore A02B)
TEORIA DELLE DECISIONI (settore A02B)

A04A ANALISI NUMERICA
ANALISI NUMERICA
CALCOLO NUMERICO
MATEMATICA COMPUTAZIONALE
METODI NUMERICI PER L'OTTIMMIZZAZIONE

A04B RICERCA OPERATIVA
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE

MODELLI DI SISTEMI DI SERVIZIO
OTTIMIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
RICERCA OPERATIVA
TECNICHE DI SIMULAZIONE
TEORIA DEI GIOCHI (settore A04B)
K04X AUTOMATICA
ANALISI DEI SISTEMI
MODELLISTICA E CONTROLLO DEI SISTEMI AMBENTALI
MODELLISTICA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI
MODELLISTICA E SIMULAZIONE
K05A SISTEMI DI ELEABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
INFORMATICA GRAFICA
INGEGNERIA DELLA CONOSCIENZA E SISTEMI ESPERTI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (settore K05A)
SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI OPERATIVI (settore K05A)
K05B INFORMATICA
INFORMATICA GENERALE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (settore K05B)
PROGRAMMAZIONE
SISTEMI OPERATIVI (settore K05B)
K05C CIBERNETICA
CIBERNETICA
ELABORAZIONE DI IMMAGINI

Saranno automaticamente considerate attivabili tutte le nuove discipline eventualmente inserite nei settori scientifico-disciplinari sopra riportati in base a norme successive alla approvazione del presente statuto.

art. 3.2 -
(Corso di diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese)

Presso la Facoltà di Economia è istituito il corso di diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese, disciplinato dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 31.luglio 1992, in G.U. n. 255 del 29.10.92, così come modificato dal D.M. 19.10.1995, in G.U. n. 296 del 20.12.95.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in "*Economia e amministrazione delle imprese*" è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, si a come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in Economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica
economia applicata;
Geografia economica;
scienze delle finanze,
storia economica;

Area aziendale.
analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali,
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi;

Area giuridica
diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;

Area matematico-statistica:
statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in *"Economia e amministrazione delle imprese"*, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ad altri, deve comprendere almeno:

- tre insegnamenti dell'area economica
- cinque insegnamenti dell'area aziendale
- tre insegnamenti dell'area giuridica
- due insegnamenti dell'area matematico-statistica

Le annualità sono le seguenti:

I° anno:	Frequenza di	6 corsi	pari a	6	annualità
II° anno	Frequenza di	5 corsi	pari a	5	annualità scelti tra i caratterizzanti indicati nella proposta
III° anno	Frequenza di	3 corsi	pari a	3	annualità scelti a secondo eventuali vincolo da definire
			TOTALE	14	

SEZIONE 4
ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA
art. 4.1
(Generalità)

L'accesso ai Corsi di Laurea e di Diploma Universitario della Facoltà è regolato dalle disposizioni di Legge.

La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cassino conferisce la Laurea in:

1) Ingegneria elettrica;
2) Ingegneria meccanica;
3) Ingegneria civile;
4) Ingegneria delle telecomunicazioni.

In conformità all'art. 1 della Tabella XXIX allegata al Decreto Ministeriale (D.M.) 22 maggio 1995, i primi due dei predetti Corsi di Laurea appartengono al Settore Industriale, il terzo appartiene al Settore Civile ed il quarto al Settore dell'Informazione.

I primi due Corsi di Laurea (C.d.L.) possono essere articolati negli Indirizzi sottoindicati,

1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA
Indirizzi:
1) Automazione industriale;
2) Energia.

2) *CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA*
Indirizzi:
1) Automazione industriale e robotica;
2) Energia.

Il C.d.L. in Ingegneria civile prevede il solo indirizzo trasporti.

Il C.d.L. in Ingegneria delle Telecomunicazioni non prevede indirizzi.

Tutti i C.d.L. possono essere articolati in Orientamenti definiti annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta delle competenti Commissioni Istruttorie Permanenti.

Al compimento degli studi nei Corsi di Laurea viene conseguito il titolo di "Dottore in Ingegneria" con la specificazione del Corso di Laurea seguito. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di Laurea.

La Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Cassino conferisce i Diplomi Universitari in:

1) Ingegneria Elettrica;
2) Ingegneria Meccanica.

Al compimento degli studi nei Corsi di Diploma viene conseguito il titolo di "Diplomato in Ingegneria", con la specificazione del corso di Diploma seguito.

In conformità all'articolo 1 della Tabella XXIX bis allegata al D.M. 31 marzo 1994, i predetti corsi di Diploma appartengono al Settore Industriale.

Ciascun corso di Diploma Universitario (D.U.) potrà essere articolato in Orientamenti definiti annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta della competente Commissione Istruttoria Permanente.

art. 4.2
(Corsi di laurea)

La durata degli studi è di cinque anni.

Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno. In tal caso, al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'Anno Accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

L'attività didattica assistita di ciascun Corso di Laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da 40 a 60 ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato e costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte, in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno, da due o al più tre professori che faranno tutti parte della commissione di esame.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più insegnamenti distinti con la stessa denominazione e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I e II, ecc., all'atto della definizione del Manifesto Annuale degli Studi.

Anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula, si potranno, inoltre, utilizzare anche altri moduli didattici, quali corsi intensivi, brevi seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della Laurea.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione Università-Impresa, dovrà essere favorita l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità Europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il Consiglio di Facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre Facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Laurea, lo studente deve aver frequentato insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito successivamente, e superato i relativi esami per un numero di ventinove annualità per tutti i Corsi di Laurea.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato il seguente numero di esami: tre per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, dieci per l'iscrizione al quarto anno (di cui almeno otto del biennio), sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso. Durante il primo triennio lo studente dovrà, inoltre, dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno un lingua straniera, superando una prova di accertamento, le cui modalità verranno stabilite dal Consiglio di Facoltà.

L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del Corso di Laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della Facoltà, e con modalità stabilite nel Regolamento Didattico della Facoltà.

All'atto della predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Consiglio di Facoltà, su proposta delle competenti Commissioni Istruttorie Permanenti, stabilisce per ciascun corso di Laurea e nel rispetto dei vincoli di cui in seguito:

a) quali Indirizzi, tra quelli previsti nel presente Ordinamento, e quali Orientamenti attivare;

b) il Piano di Studi ufficiale con i relativi Indirizzi e Orientamenti;

c) i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità comuni a tutti i corsi di Laurea in Ingegneria;

d) i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità caratterizzanti i diversi settori (industriale, civile o dell'informazione);

e) i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità caratterizzanti ciascun Corso di Laurea;

f) i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le annualità caratterizzanti ciascun Indirizzo (quando previsto) di ciascun Corso di Laurea;

g) i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) caratterizzanti ciascun eventuale Orientamento di ciascun corso di Laurea.

Il Consiglio di Facoltà definisce, infine, su proposta delle competenti Commissioni Istruttorie Permanenti, le annualità rimanenti (monodisciplinari o integrate) a completamento delle ventinove previste per ciascun Corso di Laurea, unitamente all'utilizzo degli eventuali altri moduli didattici.

Per ciascun eventuale corso integrato, il Consiglio di Facoltà fissa anche la frazione temporale competente a ciascuna delle discipline che concorrono alla sua formazione. Per tutte le annualità deliberate viene indicata la collocazione negli anni di corso e, eventualmente, nei semestri, nonché gli eventuali vincoli di propedeuticità. L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi Corsi di Laurea o in diversi Indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Ai sensi della Legge 341/90, lo studente può presentare un Piano di Studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà e previsto dal Manifesto degli Studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Le competenti strutture didattiche valutano la congruità del piano proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del Corso di Laurea, tenendo nella necessaria considerazione i criteri generali indicati dal D.M. 22 maggio 1995.

Secondo quanto disposto dalla tabella B della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, i Corsi di Laurea della Facoltà devono prevedere nove annualità scelte nel modo seguente:

Quattro annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

A01A. Logica matematica

A01B. Algebra

A01C. Geometria
A02A. Analisi matematica
A02B. Probabilità e statistica matematica
A03X. Fisica matematica
A04A. Analisi numerica
S01A. Statistica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
B01A. Fisica generale.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
B01A. Fisica generale
B03X. Struttura della materia.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
K05A. Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B. Informatica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
C06X. Chimica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H15X. Estimo
I27X. Ingegneria economico-gestionale
P01A. Economia politica.

Secondo quanto disposto dalla tabella C3 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, i Corsi di Laurea appartenenti al settore industriale devono prevedere almeno sei annualità scelte tra le sette seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H07A. Scienza delle costruzioni
H07B. Tecnica delle costruzioni.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I07X. Meccanica applicata alle macchine
I09X. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I05A. Fisica tecnica industriale
I05B. Fisica tecnica ambientale
I15B. Principi di ingegneria chimica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I17X. Elettrotecnica
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I04A. Propulsione aerospaziale
I04B. Macchine a fluido
I04C. Sistemi e tecnologia energetici.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione
I14A. Scienza e tecnologia dei materiali
I14B. Materiali macromolecolari.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
K01X. Elettronica
K04X. Automatica.

Secondo quanto disposto dalla tabella C.1 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea appartenente al settore civile deve prevedere almeno sei annualità scelte tra le otto seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H01A. Idraulica
H01B. Costruzioni idrauliche

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
H06X. Geotecnica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
H07A. Scienza delle costruzioni

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
H08A. Architettura tecnica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
H11X. Disegno

Due annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I04C. Sistemi e tecnologie energetici
I05B. Fisica tecnica ambientale
I07X. Meccanica applicata alle macchine
I17X. Elettrotecnica
I18X. Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I14A. Scienza e tecnologia dei materiali

Secondo quanto disposto dalla tabella C.2 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea appartenente al settore dell'informazione deve prevedere almeno sei annualità scelte tra le sei seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H07A. Scienza delle costruzioni
I04B. Macchine a fluido
I04C. Sistemi e tecnologia energetici.
I05A. Fisica tecnica industriale
I05B. Fisica tecnica ambientale
I07X. Meccanica applicata alle macchine

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I17X. Elettrotecnica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K01X. Elettronica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K03X. Telecomunicazioni

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K04X. Automatica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K05A. Sistemi di elaborazione delle informazioni

Secondo quanto disposto dalla tabella D.3.4. della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica deve prevedere almeno cinque annualità scelte tra le sei seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
K01X. Elettronica
K04X. Automatica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settori scientifico-disciplinare:
K10X. Misure elettriche ed elettroniche.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I19X. Sistemi elettrici per l' energia.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I09X. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I17X. Elettrotecnica
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
I19X. Sistemi elettrici per l'energia
K10X. Misure elettriche ed elettroniche.

Secondo quanto disposto dall'art. 3.12 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, ciascun indirizzo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica deve prevedere un numero di annualità non inferiore a tre, scelte all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Indirizzo "AUTOMAZIONE INDUSTRIALE"

I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
I19X. Sistemi elettrici per l'energia
K04X. Automatica
K10X. Misure elettriche ed elettroniche

Indirizzo "ENERGIA"

I17X. Elettrotecnica
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
I19X. Sistemi elettrici per l'energia

Secondo quanto disposto dalla tabella D.3.5. della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica deve prevedere almeno cinque annualità scelte tra le sei seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I09X. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H01A. Idraulica
I03X. Fluidodinamica.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I11X. Impianti industriali meccanici.

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I04B. Macchine a fluido
I06X. Misure meccaniche e termiche
I07X. Meccanica applicata alle macchine.

Secondo quanto disposto dall'art. 3.12 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, ciascun indirizzo del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica deve prevedere un numero di annualità non inferiore a tre, scelte all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Indirizzo "AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA"

I07X. Meccanica applicata alle macchine
I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I08B. Meccanica sperimentale
I08C. Costruzione di veicoli terrestri
I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione

Indirizzo "*ENERGIA*"

I04A. Propulsione aerospaziale
I04B. Macchine a fluido
I04C. Sistemi e tecnologie energetici
I05A. Fisica tecnica industriale
I05B. Fisica tecnica ambientale.

Secondo quanto disposto dalla tabella D.1.1. della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea in Ingegneria civile deve prevedere almeno cinque annualità scelte tra le sei seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H01B. Costruzioni idrauliche
H01C. Costruzioni marittime

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
H03X. Strade, ferrovie ed aeroporti

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settori scientifico-disciplinare:
H04X. Trasporti

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settori scientifico-disciplinare:
H05X. Topografia e cartografia

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settori scientifico-disciplinare:
H07B. Tecnica delle costruzioni

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H14A. Tecnica e pianificazione urbanistica
K04X. Automatica.

Secondo quanto disposto dalla tabella D.2.1. della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 maggio 1995, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni deve prevedere almeno cinque annualità scelte tra le cinque seguenti:

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K03X. Telecomunicazioni

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
K10X. Misure elettriche ed elettroniche
K03X. Telecomunicazioni

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K02X. Campi elettromagnetici

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
K01X. Elettronica
K04X. Automatica

Un'annualità da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K05A. Sistemi di elaborazione delle informazioni

art. 4.3
CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

La durata degli studi dei Corsi di Diploma Universitario in Ingegneria è stabilito in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel Regolamento Didattico della Facoltà.

Il numero degli iscritti al primo anno di Corso è stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della Legge 341/90. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di Corso sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Ai fini del proseguimento degli studi, i Corsi di D.U. in Ingegneria Elettrica e Ingegneria Meccanica sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i C.d.L. della Facoltà di Ingegneria di cui all'art. 1 della Tabella XXIX allegata al D.M. 22 Maggio 1995.

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel Corso di D.U., è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della Laurea. Conseguentemente, la Facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel Corso di D.U., indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del C.d.L. La Facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel C.d.L., che gli insegnamenti specifici del C.d.L. necessari per conseguire la Laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il Consiglio di Facoltà indicherà, inoltre, l'anno del C.d.L. cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, non potrà, in ogni caso, essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi Corsi di D.U. o da un C.d.L. ad un Corso di D.U., sempre della Facoltà di Ingegneria, il Consiglio di Facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il Piano degli Studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La Facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un C.d.L. sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un C.d.L. in Ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un Diploma Universitario.

I Corsi di D.U. e quelli di Laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La Facoltà nel riconoscere gli studi di un Corso di Diploma per il proseguimento nel C.d.L. strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la Laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del C.d.L., non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annnualità. Nel caso di proseguimento degli studi, la Facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi Piani di Studio.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore, organizzate in 30 moduli didattici. Di esse almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal Consiglio di Facoltà, su proposta delle competenti Commissioni Istruttorie Permanenti, equivalente al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'Ordinamento Didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore.

Per conseguire il D.U. occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel Piano degli Studi, con modalità di esame stabilite dal Consiglio di Facoltà.

La Facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. Le modalità di esame verranno stabilite dalle competenti strutture didattiche in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Diploma, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, e superato gli accertamenti relativi.

L'esame finale di Diploma consiste in una discussione orale tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

I Consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, l'articolazione dei Corsi di Diploma Universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990. In particolare, nel Regolamento sara indicato il Piano degli Studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientfico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel Piano degli Studi sara individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del D.U., nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel C.d.L., occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla "D.U.". Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più Corsi di Diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

Nel Regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno, inoltre, specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di Diploma.

Nel Regolamento saranno, infine, riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

Il Consiglio di Facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre Facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.

La Facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dall'accertamento saranno definite dalla Facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello Statuto dell'Università, a professori a contratto.

Ai sensi della Legge 341/90, lo studente può presentare un Piano di Studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà e previsto dal Manifesto degli Studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Le competenti strutture didattiche valutano la congruità del piano proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del Corso di Diploma Universitario.

Secondo quanto disposto dalla tabella A della Tabella XXIX bis allegata al D.M. 31 marzo 1994, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, i Corsi di Diploma Universitario della Facoltà, devono prevedere nove moduli didattici scelti nel modo seguente:

Quattro moduli didattici da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
A01A. Logica matematica
A01B. Algebra
A01C. Geometria
A02A. Analisi matematica
A02B. Probabilità e statistica matematica
A03X. Fisica matematica
A04A. Analisi numerica
S01A. Statistica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
B01A. Fisica generale.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
B01A. Fisica generale
B03X. Struttura della materia.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
C06X. Chimica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K05A. Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H15X. Estimo
I27X. Ingegneria economico-gestionale
P01A. Economia politica.

Secondo quanto disposto dalla tabella B.3 della Tabella XXIX bis allegata al D.M. 31 marzo 1994, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, i Corsi di Diploma Universitario della Facoltà, appartenenti al Settore Industriale, devono prevedere almeno sei moduli didattici scelti nel modo seguente:

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H07A. Scienza delle costruzioni
I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I07X. Meccanica applicata alle macchine
I09X. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I05A. Fisica tecnica industriale
I03X. Fluidodinamica
I15B. Principi di ingegneria chimica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I04C. Sistemi e tecnologie energetici.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I17X. Elettrotecnica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione
I13X. Metallurgia
I14A. Scienza e tecnologia dei materiali
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
I19X. Sistemi elettrici per l'energia.

Secondo quanto disposto dalla tabella C.3.3. della Tabella XXIX bis allegata al D.M. 31 marzo 1994, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il corso di Diploma Universitario in Ingegneria Elettrica deve prevedere sette moduli didattici scelti nel modo seguente:

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I17X. Elettrotecnica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
I19X. Sistemi elettrici per l'energia
K01X. Elettronica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I19X. Sistemi elettrici per l'energia.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K10X. Misure elettriche ed elettroniche.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K01X. Elettronica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
K04X. Automatica.

A tali moduli didattici verranno aggiunti 8 moduli da definirsi all'atto della predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi.

Secondo quanto disposto dalla tabella C.3.5. della Tabella XXIX bis allegata al D.M. 31 marzo 1994, in sede di predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi, il Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica deve prevedere otto moduli didattici scelti nel modo seguente:

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
H01A. Idraulica
I03X. Fluidodinamica.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I04B. Macchine a fluido.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I05A. Fisica tecnica industriale.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I07X. Meccanica applicata alle macchine.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti al seguente settore scientifico-disciplinare:
I11X. Impianti industriali meccanici.

Un modulo didattico da attingere tra le discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
I17X. Elettrotecnica
I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

A tali moduli didattici vanno aggiunti 7 moduli da definire all'atto della predisposizione del Manifesto Annuale degli Studi.

Le discipline attivabili presso la Facoltà sono tutte quelle indicate nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, per i settori scientifico-disciplinari di seguito riportati.

A01A. Logica matematica
A01B. Algebra
A01C. Geometria

A02A. Analisi matematica
A02B. Probabilità e statistica matematica

A03X. Fisica matematica
A04A. Analisi numerica
A04B. Ricerca operativa

B01A. Fisica generale

B03X. Struttura della materia

B04X. Fisica nucleare e subnucleare

B05X. Astronomia ed astrofisica

C04X. Chimica industriale e dei materiali polimerici

C05X. Chimica organica

C06X. Chimica

C11X. Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

D01B. Geologia stratigrafica e sedimentologica
D01C. Geologia strutturale

D02B. Geologia applicata

D04B. Geofisica applicata
D04C. Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione

E03A. Ecologia

G03A. Assestamento forestale e selvicoltura

H01A. Idraulica
H01B. Costruzioni idrauliche
H01C. Costruzioni marittime

H02X. Ingegneria sanitaria-ambientale

H03X. Strade, ferrovie ed aeroporti

H04X. Trasporti

H05X. Topografia e cartografia

H06X. Geotecnica

H07A. Scienza delle costruzioni
H07B. Tecnica delle costruzioni

H08A. Architettura tecnica
H08B. Tecnica e produzione edilizia

H10A. Composizione architettonica ed urbana

H11X. Disegno

H12X. Storia dell'architettura

H13X. Restauro

H14A. Tecnica e pianificazione urbanistica
H14B. Urbanistica

H15X. Estimo

I02A. Meccanica del volo
I02B. Costruzioni e strutture aerospaziali
I02C. Impianti e sistemi aerospaziali

I03X. Fluidodinamica

I04A. Propulsione aerospaziale
I04B. Macchine a fluido
I04C. Sistemi e tecnologie energetiche

I05A. Fisica tecnica industriale
I05B. Fisica tecnica ambientale

I06X. Misure meccaniche e termiche

I07X. Meccanica applicata alle macchine

I08A. Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I08B. Meccanica sperimentale
I08C. Costruzione di veicoli terrestri

I09X. Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

I10X. Tecnologie e sistemi di lavorazione

I11X. Impianti industriali meccanici

I12A. Fisica dei reattori nucleari
I12B. Impianti nucleari
I12C. Misure e strumentazione nucleari

I13X. Metallurgia

I14A. Scienza e tecnologia dei materiali
I14B. Materiali macromolecolari

I15A. Chimica fisica applicata
I15B. Principi di ingegneria chimica
I15C. Impianti chimici
I15D. Teoria dello sviluppo dei processi chimici
I15E. Chimica industriale e tecnologica

I16A. Ingegneria degli scavi e delle miniere
I16B. Ingegneria delle materie prime
I16C. Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

I17X. Elettrotecnica

I18X. Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

I19X Sistemi elettrici per l'energia

I27X. Ingegneria economico-gestionale

K01X. Elettronica

K02X. Campi elettromagnetici

K03X. Telecomunicazioni

K04X. Automatica

K05A. Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B. Informatica
K05C. Cibernetica

K10X. Misure elettriche ed elettroniche

L25C. Storia dell'arte contemporanea

N10X. Diritto amministrativo

P01A. Economia politica
P01J. Economia regionale

P02B. Economia e gestione delle imprese

Q05A. Sociologia generale
Q05D. Sociologia dell'ambiente e del territorio

S01A. Statistica
S01B. Statistica per la ricerca sperimentale

S02X. Statistica economica

SEZIONE 5
ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

art. 5.1
(Corso di laurea in Lettere)

La durata del Corso di laurea in Lettere è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

L'ordinamento degli studi del corso di laurea in Lettere è quello stabilito dalla tabella XII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana (L12A)
2) Letteratura latina (L07A)
3) Storia romana (L02B)
4) Geografia (D02A/M06A)
5) Filosofia, con facoltà di scelta tra gli insegnamenti di:
    - Filosofia teoretica (M07A)
    - Filosofia morale (M07C)
    - Storia della filosofia (M08A)
    - Pedagogia generale (M09A)

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca (L06C)
2) Storia greca (L02A)
3) Glottologia (L09A)
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B)

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza (L10A)
2) Storia medievale (M01X)
3) Storia moderna (M02A)
4) un insegnamento a scelta fra
    - Storia dell'arte medievale (L25A)
    - Storia dell'arte moderna (L25B)

Sono insegnamenti complementari:

Agiografia (L07B/L08B/M03C)
Antichità ed istituzioni medievali (M01X)
Antropologia culturale (M05X)
Archeologia cristiana (L03C)
Archeologia della Magna Grecia (L03B)
Archeologia delle province romane (L03B)
Archeologia e antichità Egee (L06B)
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (L05F)
Archeologia e storia dell'arte paleocristiana e altomedievale (L03C)
Archeologia e storia dell'arte tardoantica (L03C)
Archeologia medievale (L03D)
Archivistica (M12A)
Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
Civiltà dell'Italia preromana (L03A)
Civiltà preclassiche (L01A)
Codicologia (M12B)
Cronologia e cronografia (M12A)
Demografia storica (S03A)
Dialettologia greca (L06C)
Dialettologia italiana (L11A)
Dialettologia siciliana (L11A)
Didattica della lingua italiana (L09H/L11A)
Diplomatica (M12B)
Drammaturgia (L26A)
Egittologia (L05A)
Epigrafia ed antichità cristiane (L03C)
Epigrafia greca (L02A)
Epigrafia latina (L02B)
Epigrafia medievale (L03D)
Esegesi delle fonti storiche medievali (M01X)
Estetica (M07D)
Etnologia (M05X)
Etnomusicologia (L27C)
Etruscologia ed archeologia italica (L03A)
Fenomenologia degli stili (L25C/L25D)
Filologia bizantina (L06D)
Filologia classica (L08A)
Filologia e critica dantesca (L11B)
Filologia egeo-anatolica (L06A)
Filologia germanica (L20A)
Filologia greca (L06C)
Filologia ibero-romanza (L10A)
Filologia italiana (L11B)
Filologia latina (L07A)
Filologia latina medievale e umanistica (L07B)
Filologia micenea (L06B)
Filologia semitica (L14B)
Filosofia del linguaggio (M07E)
Filosofia della storia (M07C)
Fonetica e fonologia della lingua italiana (L11A)
Geografia applicata (M06B)
Geografia linguistica (L09A)
Geografia regionale (M06A)
Geografia storica (M06A)

Geografia storica del mondo antico (L02A/L02B)
Geografia umana (M06A)
Grammatica greca e latina (L08A)
Grammatica italiana (L11A)
Grammatica latina (L07A)
Iconologia cristiana (L03C)
Islamistica (L14A)
Istituzioni di storia dell'arte (L25A/L25B/L25C)
Lessicografia e lessicologia italiana (L11A)
Letteratura bizantina (L06D)
Letteratura cristiana antica (L08B)
Letteratura francese moderna e contemporanea (L16A)
Letteratura italiana del Rinascimento (L12E)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)
Letteratura latina medievale (L07B)
Letteratura umanistica (L07B/L12E)
Letterature comparate (L12D)
Lingua e letteratura francese (L16A)
Lingua e letteratura inglese (L18A)
Lingua e letteratura neogreca (L06E)
Lingua e letteratura russa (L21B)
Lingua e letteratura sanscrita (L22A)
Lingua e letteratura spagnola (L17A)
Lingua e letteratura tedesca (L19A)
Lingua italiana (L11A)
Linguistica generale (L09A)
Linguistica italiana (L11A)
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B/L03D)
Numismatica (L02C)
Numismatica medievale e moderna (L02C)
Paleografia greca (M12B)
Paleografia latina (M12B)
Paleografia musicale (L27A)
Paletnologia (E03B/L01A)
Papirologia (L02D)
Preistoria e protostoria (L01A)
Preistoria e protostoria di una regione extraeuropea (L01B)
Religioni del mondo classico (M03A)
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X)
Semiologia del cinema e degli audiovisivi (L26A)
Semiologia dello spettacolo (L26A)
Semiotica (M07E)
Sociologia (Q05A)
Sociologia dell'arte e della letteratura (M07D/Q05B)
Sociologia dell'educazione (Q05B)
Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)
Stilistica e metrica italiana (L11A)
Storia bizantina (L06D)
Storia comparata delle lingue classiche (L09A)
Storia contemporanea (M04X)
Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali (L03D)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X)
Storia del commercio (P03X)
Storia del commercio e della navigazione medievali (M01X)

Storia del Cristianesimo (M03B/M03C)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia del disegno e dell'incisione ((L25A)
Storia del giornalismo (M04X)
Storia del Mezzogiorno (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del pensiero politico antico (M08B/Q01B)
Storia del pensiero scientifico (M08E)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia del teatro greco e latino (L08C)
Storia del teatro medievale e rinascimentale (L26A)
Storia del teatro moderno e contemporaneo (L26A)
Storia del Vicino Oriente antico (L15B)
Storia dell'agricoltura (G01X/P03X)
Storia dell'America del Nord (Q03X)
Storia dell'America latina (Q03X)
Storia dell'archeologia (L03B)
Storia dell'arte bizantina (L25A)
Storia dell'arte contemporanea (L25C)
Storia dell'arte dell'Asia orientale (L05H)
Storia dell'arte musulmana (L05G)
Storia dell'età della riforma e della controriforma (M02A)
Storia dell'Europa (M02A/M04X)
Storia dell'industria (M04X/P03X)
Storia della chiesa (M03B/M03D)
Storia della chiesa antica (M03C)
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali (M03C)
Storia della chiesa moderna e contemporanea (M03D)
Storia della civiltà minoico-micenea (L06B)
Storia della critica d'arte (L25B/L25D)
Storia della critica e della storiografia letteraria (L12C)
Storia della cultura benedettina (M03C)
Storia della filologia e della tradizione classica (L08A)
Storia della filosofia antica (M08B)
Storia della filosofia contemporanea (M08A)
Storia della filosofia medievale (M08C)
Storia della filosofia moderna (M08A)
Storia della geografia e delle esplorazioni (M06A)
Storia della lingua greca (L06C)
Storia della lingua italiana (L11A)
Storia della lingua latina (L07A)
Storia della lingua latina medievale (L07B)
Storia della medicina (F02X)
Storia della medicina greca (F02X/L02A)
Storia della miniatura (L25A)
Storia della musica del Rinascimento (L27A)
Storia della musica medievale e rinascimentale (L27A)
Storia della musica moderna e contemporanea (L27B)
Storia della pedagogia (M09B)
Storia della retorica classica (L08A/M07D/M08B)
Storia della sanità pubblica (F22A/M04X)
Storia della scienza (M08E)
Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B)
Storia della storiografia antica (L02A/L02B)
Storia della storiografia medievale (L07B/M01X)

Storia della tradizione dei classici (L08A)
Storia della tradizione manoscritta (L07B)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
Storia delle religioni (M03A)
Storia delle tradizioni popolari (M05X)
Storia di una regione nell'età moderna (M02A)
Storia e critica del cinema (L26B)
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A/Q06B)
Storia e tecnica del restauro (L25D)
Storia economica (P03X)
Storia economica e sociale del mondo antico (L02A/L02B)
Storia religiosa dell'Oriente cristiano (M03C)
Studi francescani (M03C/M03D)
Teoria della letteratura (L12C)
Teoria e storia della retorica (L12C/M07D)
Teoria e storia della storiografia (M08A)
Topografia dell'Italia antica (L04X)
Topografia medievale (L03D)

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli sceglie e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di laurea della stessa o di diversa facoltà dell'Università.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; lo studente può però seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

La facoltà può disporre che gli insegnamenti di "Storia romana" e "Storia greca" siano affidati ad un solo professore, nel qual caso i corsi rispettivi saranno tenuti ad anni alterni, con indicazione nel manifesto degli studi del corso impartito in quell'anno.

L'insegnamento di "Archeologia e storia dell'arte greca e romana" può essere scisso nei due insegnamenti "Archeologia e storia dell'arte greca" e "Archeologia e storia dell'arte romana".

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi.

art. 5.2
(Corso di laurea in Filosofia)

La durata del corso di laurea in Filosofia è di quattro anni.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana (L12A)
2) Letteratura latina (L07A)
3) Storia romana (L02B)
4) Storia medievale (M01X)
5) Storia moderna (M02A)
6) Storia della filosofia (biennale) (M08A)
7) Filosofia teoretica (biennale) (M07A)

8) Filosofia morale (biennale) (M07C)
9) Pedagogia generale (M09A)
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti:
Psicologia generale (M10A)
o unà delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

Antropologia culturale (M05X)
Antropologia filosofica (M07C)
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B)
Diritto e istituzioni medievali (N19X)
Ermeneutica filosofica (M07A)
Estetica (M07D)
Estetica musicale (L27B/M07D)
Etnologia (M05X)
Filosofia del diritto (N20X)
Filosofia del linguaggio (M07E)
Filosofia della scienza (M07B)
Filosofia della storia (M07C)
Filosofia delle religioni (M07C)
Filosofia politica (Q01A)
Geografia (D02A/M06A)
Geografia umana (M06A)
Istituzioni di diritto pubblico (N09X)
Letteratura cristiana antica (L08B)
Letteratura greca (L06C)
Lingua e letteratura francese (L16A)
Lingua e letteratura inglese (L18A)
Lingua e letteratura spagnola (L17A)
Lingua e letteratura tedesca (L19A)
Linguistica generale (L09A)
Logica (M07B)
Metodologia delle scienze sociali (M07B/Q05A)
Poetica e retorica (M07D)
Propedeutica filosofica (M07A)
Psicologia dell'arte e della letteratura (M07D/M10A)
Psicologia sociale (M11B)
Religioni del mondo classico (M03A)
Religioni e filosofie dell'Asia orientale (L23H)
Semiotica (M07E)
Sociologia (Q05A)
Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)
Storia contemporanea (M04X)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)
Storia del Cristianesimo (M03B/M03C)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia del Mezzogiorno (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del pensiero scientifico (M08E)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia del teatro e dello spettacolo (L26A)
Storia del Vicino Oriente antico (L15B)
Storia dell'arte medievale (L25A)
Storia dell'arte moderna (L25B)

Storia dell'estetica (M07D)
Storia della chiesa (M03B/M03D)
Storia della chiesa antica (M03C)
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali (M03C)
Storia della cultura benedettina (M03C)
Storia della filosofia antica (M08B)
Storia della filosofia araba (M08D)
Storia della filosofia contemporanea (M08A)
Storia della filosofia ebraica (M08A)
Storia della filosofia italiana (M08A)
Storia della filosofia medievale (M08C)
Storia della filosofia moderna (M08A)
Storia della filosofia morale (M07C)
Storia della geografia e delle esplorazioni (M06A)
Storia della scienza (M08E)
Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B)
Storia della storiografia filosofica (M08A)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Storia e critica del cinema (L26B)
Storia economica (P03X)
Storia greca (L02A)
Storie delle religioni (M03A)
Storia religiosa dell'Oriente cristiano (M03C)
Teoria e storia della storiografia (M08A)

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e sostenuto gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari. Può seguire per un biennio uno o due insegnamenti in più rispetto ai tre prescritti tra i fondamentali e ridurre di conseguenza il numero dei complementari.

Lo studente dovrà svolgere un'esercitazione in materia filosofica non più tardi del secondo anno, dopo aver dichiarato in segreteria la materia scelta. Questa dovrà essere svolta su un tema indicato dal docente della materia e presentata in iscritto. Un'attestazione scritta del professore indicherà il superamento della prova.

Lo studente dovrà svolgere un'esercitazione scritta in Letteratura italiana da valutarsi con un unico voto con l'esame orale.

Per l'esame di lingua e letteratura straniera eventualmente prescelta, lo studente dovrà iscriversi al lettorato corrispondente e sostenere la prova pratica di lingua nella forma prescritta.

art. 5.3
(Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

La durata del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni.
Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.
Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di Facoltà.
Il biennio comune prevede le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;
una di Letteratura italiana, con prova scritta propedeutica;
una di scienze storiche;
una di scienze del linguaggio;
una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);
una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una della filologia afferente alla lingua triennale;
due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze delle letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze del linguaggio;
una di scienze glottodidattiche;
una di scienze dell'educazione;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale, ciscuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze storiche;
due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il primo biennio comune è così costituito:

I anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) lingua e letteratura triennale;
3) letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);
4) una annualità a scelta libera;

II anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) lingua e letteratura triennale;
3) una annualità di scienze storiche;
4) una annualità di scienze del linguaggio;
5) una annualità a scelta guidata. La scelta è limitata alle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche;

Il secondo biennio è così costituito:

INDIRIZZO FILOLOGICO-LETTERARIO

I anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) lingua e letteratura triennale;
3) filologia afferente alla lingua triennale;
4) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
5) una annualità a scelta libera.

II anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) filologia afferente alla lingua quadriennale;
3) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
4) una annualità a scelta guidata tra le discipline inscluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche;
5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO LINGUISTICO-GLOTTODIDATTICO

I anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) lingua e letteratura triennale;
3) filologia afferente alla lingua quadriennale;
4) una annualità dell'area di scienze glottodidattiche;
5) una annualità a scelta libera.

II anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) una annualità dell'area di scienze del linguaggio;
3) una annualità dell'area di scienze dell'educazione;
4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, area delle scienze filosofiche, area delle scienze della comunicazione;
5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO STORICO-CULTURALE

I anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) lingua e letteratura triennale;
3) filologia afferente alla lingua quadriennale;
4) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
5) una annualità a scelta libera

II anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;
2) una annualità dell'area di scienze storiche;
3) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica;
5) una annualità a scelta libera.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata tra quelle attivate o mutuate.

AREE DIDATTICHE

A) Lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, iberistica, slavistica).

1) Anglistica: Lingua e letteratura inglese (L18A); Lingue e letterature anglo-americane (L18B); Letteratura dei Paesi di lingua inglese (L18A); Letteratura inglese moderna e contemporanea (L18A); Letteratura inglese medievale (L18A); Storia della lingua inglese (L18C); Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (L18C); Storia della critica letteraria inglese (L18A); Storia del teatro inglese (L18A); Storia della cultura inglese (L18A); Inglese scientifico (L18C); Linguistica inglese (L18C); Lingua inglese (L18C); Storia e grammatica storica della lingua inglese (L18C); Letteratura anglo-canadese (L18B); Storia della cultura nordamericana (L18B); Storia del teatro nordamericano (L18B); Traduzione dall'inglese in italiano (L28X); Traduzione dall'italiano in inglese (L28X); Interpretazione dall'inglese in italiano (L28X); Interpretazione dall'italiano in inglese (L28X).

2) Francesistica: Lingua e letteratura francese (L16A); Letteratura francese moderna e contemporanea (L16A); Letterature francofone (L16A); Storia della cultura francese (L16A); Storia della critica letteraria francese (L16A); Storia della lingua francese (L16B); Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L16B); Letteratura franco-canadese (L16A); Letteratura francese medievale (L16A); Filologia francese (L16B); Storia del teatro francese (L16A); Lingua francese (L16B); Linguistica francese (L16B); Traduzione dal francese in italiano (L29X); Traduzione dall'italiano in francese (L29X); Interpretazione dal francese in italiano (L29X); Interpretazione dall'italiano in francese (L29X).

3) Germanistica: Lingua e letteratura tedesca (L19A); Letteratura tedesca moderna e contemporanea (L19A); Storia della cultura austriaca (L19A); Storia della lingua tedesca (L19B); Storia e grammatica storica della lingua tedesca (L19B); Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L19A); Storia della critica letteraria tedesca (L19A); Storia della cultura tedesca (L19A); Storia della letteratura austriaca (L19A); Storia del teatro tedesco (L19A); Letteratura tedesca medievale (L19A); Lingua tedesca (L19B); Linguistica tedesca (L19B); Traduzione dal tedesco in italiano (L30X); Interpretazione dal tedesco in italiano (L30X); Interpretazione dall'italiano in tedesco (L30X).

4) Iberistica: Lingua e letteratura spagnola (L17A); Lingua e letteratura brasiliana (L17D); Lingue e letterature ispano-americane (L17B), Lingua e letteratura portoghese (L17D); Storia della lingua spagnola (L17C); Storia della lingua portoghese (L17D); Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L17A/L17C); Lingua e letteratura catalana (L10B); Dialettologia spagnola (L17A); Filologia ispanica (L17A); Letteratura spagnola moderna e contemporanea (L17A); Storia della critica letteraria

spagnola (L17A); Storia della cultura ispanica (L17A); Storia del teatro spagnolo (L17A); Didattica della lingua spagnola (L09H/L17C); Dialettologia ispano-americana (L17B); Lingua spagnola (L17C); Linguistica spagnola (L17C); Storia e grammatica storica della lingua spagnola (L17C); Traduzione dall'italiano in spagnolo (L31X); Interpretazione dallo spagnolo in italiano (L31X).

5) Slavistica: Lingua e letteratura russa (L21B); Lingua e letteratura serbo-croata (L21C); Lingua e letteratura polacca (L21D); Lingua polacca (L21D); Linguistica slava (L21A); Letteratura russa contemporanea (L21B); Lingua russa (L21B); Linguistica russa (L21B); Storia della lingua russa (L21B); Lingua ceca (L21D); Lingua e letteratura ceca (L21D); Lingua e letteratura slovacca (L21D); Traduzione dall'italiano al russo (L32X); Traduzione dal russo in italiano (L32X).

B) Italianistica: Letteratura italiana (L12A); Filologia italiana (L11B); Storia della lingua italiana (L11A); Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B); Letteratura umanistica (L07B/L12E); Dialettologia italiana (L11A).

C) Scienze del linguaggio: Glottologia (L09A); Psicolinguistica (M10A); Linguistica generale (L09A); Sociolinguistica (L09A/M07E); Linguistica applicata (L09A); Fonetica e fonologia (L09A); Semantica e lessicologia (L09A); Etnolinguistica (L09A); Geografia linguistica (L09A); Dialettologia (L09A).

D) Scienze glottodidattiche: Glottodittica (L09H); Didattica delle lingue straniere moderne (L09H).

E) Scienze dell'educazione: Pedagogia generale (M09A); Educazione comparata (M09B); Pedagogia speciale (M09E); Psicologia generale (M10A); Psicologia sociale (M11B); Psicologia dinamica (M11D); Igiene (F22A); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X); Psicologia dinamica (M11D); Psicologia dello sviluppo (M11A); Psicopedagogia (M09A/M11A); Pediatria preventiva e sociale (F19A); Storia della pedagogia (M09B); Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B).

F) Scienze geografiche: Geografia (D02A/M06A); Storia della geografia e delle esplorazioni (M06A); Geografia umana (M06A).

G) Scienze filosofiche: Estetica (M07D); Filosofia teoretica (M07A); Filosofia del diritto (N20X); Filosofia del linguaggio (M07E); Filosofia politica (Q01A); Filosofia delle religioni (M07C); Filosofia della scienza (M07B); Filosofia della storia (M07C); Filosofia morale (M07C); Logica (M07B); Storia della filosofia (M08A); Storia della filosofia antica (M08B); Storia della filosofia medievale (M08C); Storia della filosofia moderna (M08A); Storia della filosofia contemporanea (M08A); Bioetica (F02X/F22B/M07C); Storia della scienza (M08E); Storia del pensiero scientifico (M08E).

H) Lingue e culture classiche: Letteratura latina (L07A); Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B); Archeologia cristiana (L03C); Epigrafia ed antichità cristiane (L03C); Etruscologia ed archeologia italica (L03A); Grammatica latina (L07A); Storia della lingua latina (L07A); Codicologia (M12B); Letteratura cristiana antica (L08B); Letteratura latina medievale (L07B); Letteratura greca (L06C); Paleografia latina (M12B); Religioni del mondo classico (M03A); Storia romana (L02B); Storia greca (L02A); Storia bizantina (L06D); Storia della tradizione dei testi classici (L08A).

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: Storia dell'arte medievale (L25A); Storia dell'arte moderna (L25B); Storia della musica moderna e contemporanea (L27B); Storia del teatro moderno e contemporaneo (L26A); Storia e critica del cinema (L26B); Storia del teatro greco e latino (L08C); Storia dell'arte bizantina (L25A); Psicologia dell'arte e della letteratura (M07D/M10A); Paleografia musicale (L27A); Storia della musica medievale e rinascimentale (L27A); Storia della musica del Rinascimento (L27A); Storia del teatro e dello spettacolo (L26A); Filmologia (L26B); Drammaturgia (L26A); Semiologia dello spettacolo (L26A); Semiologia del cinema e degli audiovisivi (L26A).

K) Scienze filologiche: Filologia romanza (L10A); Filologia germanica (L20A); Filologia slava (L21A); Filologia ibero-romanza (L10A); Archivistica (M12A); Bibliografia e biblioteconomia (M13X); Filologia italiana (L11B); Filologia latina (L07A); Filologia latina medievale e umanistica (L07B); Linguistica romanza (L10D).

L) Scienze storiche: Storia romana (L02B); Storia medievale (M01X); Storia moderna (M02A); Storia contemporanea (M04X); Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X); Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X); Storia e istituzioni del Medio ed Estremo Oriente (Q06B); Storia del Risorgimento (M04X); Storia della Chiesa (M03B/M03D); Storia del Cristianesimo (M03B/M03C); Storia del pensiero economico (P01D); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia economica (P03X); Storia dell'Europa (M02A/M04X); Storia dell'Europa occidentale (Q04X); Storia della medicina (F02X); Storia della sanità pubblica (F22A/M04X); Storia della medicina greca (F02X/L02A); Storia del giornalismo (M04X); Storia dell'Europa orientale (M02B); Storia delle relazioni internazionali (Q04X); Storia dell'età della riforma e della controriforma (M02A); Storia dell'integrazione europea (Q04X); Storia dell'America del Nord (Q03X); Storia dell'America latina (Q03X); Demografia (S03A); Diplomatica (M12B); Storia del Vicino Oriente antico (L15B); Teoria e storia della storiografia (M08A); Storia del Mezzogiorno (M04X); Archivistica (M12A); Bibliografia e biblioteconomia (M13X); Codicologia (M12B).

M) Scienze storico-culturali: Storia della cultura tedesca (L19A); Storia della cultura benedettina (M03C); Storia della cultura inglese (L18A); Storia della cultura francese (L16A); Antichità ed istituzioni medievali (M01X); Antichità greche (L02A); Antichità romane (L02B); Antropologia culturale (M05X); Archeologia medievale (L03D); Etnologia (M05X); Etnomusicologia (L27C); Storia delle religioni (M03A); Religioni del Vicino Oriente antico (L15B); Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna (M02A); Storia religiosa dell'Oriente cristiano (M03C); Storia delle tradizioni popolari (M05X); Storia della cultura ispanica (L17A); Storia della cultura portoghese (L17D); Storia della cultura russa (L21B).

N) Scienze della letteratura: Storia della critica e della storiografia letteraria (L12C); Letterature comparate (L12D); Poetica e retorica (M07D); Retorica e stilistica (M07D).

O) Scienze della comunicazione: Sociologia (Q05A); Semiotica (M07A); Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B); Informatica generale (K05B); Metodologia delle scienze sociali (M07B/Q05A), Sistemi sociali comparati (Q05A); Psicologia della comunicazione (M10A); Sociologia dei gruppi (Q05A), Sociologia dell'arte e della letteratura (M07D/Q05B); Sociologia dell'educazione (Q05B); Statistica (S01A/S01B); Sociologia della conoscenza (Q05B); Sociologia della religione (Q05B); Psicologia della religione (M11B); Sociologia della comunicazione (Q05B); Teoria dell'informazione (K05C/Q05B).

L'esame di laurea, quale che sia il corso prescelto, consiste in una dissertazione scritta in uno degli insegnamenti del corso stesso, sul quale lo studente abbia superato l'esame. L'argomento della tesi sara chiesto al titolare entro il terzo anno di corso.

art. 5.4
(Corso di laurea in SCIENZE DELL' EDUCAZIONE)

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in:
a) un biennio iniziale comune;
b) tre bienni di indirizzo:
insegnanti di scuola secondaria superiore;
educatori professionali extrascolastici;
esperti nei processi di formazione.

Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a 20 annualità, cioè a 40 semestralità, di cui 20 nel primo biennio e 20 nel secondo.

Per essere all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio (20 semestralità), del biennio di indirizzo scelto (20 semestralità), e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Titolo di studio rilasciato: diploma di laurea in Scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

I BIENNIO (20 insegnamenti semestrali e 3 prove di idoneità)

Per completare il primo biennio occorre aver seguito i seguenti insegnamenti e superati i relativi esami.

a) Area pedagogica (4 semestri):

1) Pedagogia generale (M09A)
2) Storia della pedagogia (M09B)
3) Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B)
4) un ulteriore semestre da scegliersi tra:
   Pedagogia generale (M09A)
   Storia della pedagogia (M09B)

b) Area filosofica (3 semestri):

1) Filosofia teoretica (M07A)
2) Storia della filosofia (M08A)
3) un ulteriore semestre da scegliersi tra:
   Storia della filosofia (M08A)
   Filosofia teoretica (M087A)

c) Area psicologica (3 semestri):

1) Psicologia generale (M10A)
2) Psicologia dello sviluppo (M11A)
3) Psicologia sociale (M11B)

d) Area socio-antropologica (3 semestri):

1) Antropologia culturale (M05X)
2) Sociologia dell'educazione (Q05B)
3) Sociologia (Q05A)

e) Area della metodologia della ricerca (3 semestri):

1) Pedagogia sperimentale (M09F)
2) Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A)
3) Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B)

f) Area storica (2 semestri da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) Storia medievale (M01X)
2) Storia moderna (M02A)
3) Storia contemporanea (M04X)

g) Insegnamenti opzionali:

Due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte.

h) Idoneità:

Lingua straniera (2 semestri)
Informatica generale (K05B) (1 semestre)

Gli studenti possono seguire due corsi semestrali della medesima disciplina nello stesso anno accademico o in due successivi anni accademici.

SECONDO BIENNIO
(20 insegnamenti semestrali)

PRIMO INDIRIZZO: INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.

a) Area pedagogica (5 semestri):

1) Educazione comparata (M09B)
2) Didattica generale (M09C)
3) Docimologia (M09F)
4) Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C)
5) Letteratura per l'infanzia (M09D)

b) Area filosofica (7 semestri):

1) Estetica (M07D)
2) Filosofia teoretica (M07A)
3) Filosofia morale (M07C)
4) Logica (M07B)
5) Filosofia della scienza (M07B)
6) Filosofia del linguaggio (M07E)
7) Storia della filosofia (M08A)

c) Area storica (3 semestri) da scegliersi fra:

1) Storia greca (L02A)
2) Storia romana (L02B)
3) Storia medievale (M01X)
4) Storia moderna (M02A)
5) Storia contemporanea (M04X)

Cinque corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle aree sotto elencate:

d) Area psicologica:

1) Psicologia generale (M10A)
2) Storia della psicologia (M08E/M10A)
3) Psicologia dell'educazione (M11A) o Psicopedagogia (M09A/M11A)
4) Psicologia dinamica (M11D)
5) Psicologia dello sviluppo (M11A)
6) Psicologia sociale (M11B)

e) Area socio-antropologica:

1) Sociologia della famiglia (Q05B)
2) Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)
3) Sociologia dei processi culturali (Q05B)
4) Storia del pensiero sociologico (Q05A)
5) Sociologia (Q05A)
6) Antropologia culturale (M05X)
7) Sociologia dell'educazione (Q05B)

f) Area giuridica:

1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X)

SECONDO INDIRIZZO: EDUCATORI PROFESSIONALI EXTRA SCOLASTICI.

a) Area pedagogica (7 semestri):

1) Pedagogia generale (M09A)
2) Pedagogia speciale (M09E)
3) Storia della scuola e delle istituzioni educative (M09B)
4) Educazione degli adulti (M09A)
5) Didattica generale (M09C)
6) Docimologia (M09F)
7) Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C)

b) Area filosofica (2 semestri, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) Filosofia morale (M07C)
2) Filosofia del linguaggio (M07E)
3) Estetica (M07D)

c) Area della metodologia della ricerca (2 semestri):

1) Pedagogia sperimentale (M09F)
2) Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B)

Nove corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle are e sotto elencate:

d) Area psicologica

1) Psicologia dello sviluppo (M11A)
2) Psicologia dell'educazione (M11A) o Psicopedagogia (M09A/M11A)
3) Psicologia sociale (M11B)
4) Psicologia dinamica (M11D)
5) Neuropsicologia clinica (F11B)
6) Psicopatologia dell'età evolutiva (F19B)
7) Igiene mentale (F11A)

e) Area socio-antropologica

1) Antropologia culturale (M05X)
2) Sociologia della famiglia (Q05B)
3) Sociologia dei processi culturali (Q05B)
4) Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)
5) Sociologia dell'organizzazione (Q05C)

f) Area biologico-medica

1) Biologia generale (E02C)
2) Igiene (F22A)
3) Pediatria preventiva e sociale (F19A)

g) Area giuridica

1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X)
2) Legislazione minorile (N17X)
3) Diritto e legislazione universitaria (N09X)

h) Area della conservazione, documentazione, comunicazione delle forme della cultura:

1) Storia del teatro e dello spettacolo (L26A)
2) Filmologia (L26B)
3) Storia e critica del cinema (L26B)
4) Storia della musica moderna e contemporanea (L27B)
5) Fondamenti della composizione musicale (L27B)
6) Storia e tecnica del restauro (L25D)
7) Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
8) Museologia (L25D)
9) Archivistica (M12A)

TERZO INDIRIZZO: ESPERTI NEI PROCESSI FORMATIVI

a) Area pedagogica (5 semestri):

1) Educazione degli adulti (M09A)
2) Educazione comparata (M09B)
3) Didattica generale (M09C)
4) Docimologia (M09F)
5) Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M09C)

b) Area filosofica (1 semestre):

1) Logica (M07B)

c) Area della metodologia della ricerca (3 semestri):

1) Pedagogia sperimentale (M09F)
2) Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A)
3) Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B)

d) Area dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione (6 semestri)

1) Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica (P01B)
2) Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
3) Sociologia della comunicazione (Q05B)
4) Archivistica (M12A)
5) Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
6) Informatica generale (K05B)

e) Area socio-antropologica (1 semestre)

1) Antropologia culturale (M05X)
2) Sociologia dei processi culturali (Q05B)
3) Sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)

f) Area psicologica (1 semestre):

1) Psicologia dell'educazione (M11A) o Psicopedagogia (M09A/M11A)
2) Psicologia sociale (M11B)

g) Area giuridica (1 semestre):

1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (N09X)
2) Diritto e legislazione universitaria (N09X)

h) Insegnamenti opzionali:

Due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte.

art. 5.5

Corso di Diploma in SERVIZIO SOCIALE

[Art. 40] Il numero dei corsi, nell'Università di Cassino, corrisponde a 16 annualità, suddivise ciascuna in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari previste sono otto. Delle due aree, settima ed ottava, la facoltà è impegnata ad attivarne almeno una, necessaria per soddisfare le esigenze del corso di diploma.

Le prime sei aree sono obbligatorie.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di Sociologia generale (Q05A) e Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno 5 annualità ovvero n. 10 moduli semestrali):

Principi e fondamenti del servizio sociale (Q05A)
Politica sociale (Q05A)
Metodi e tecniche del servizio sociale (Q05A)
Organizzazione dei servizi sociali (Q05C)

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di Statistica sociale (S03B) e Sociologia generale (Q05A) - (almeno 2 moduli semestrali):

Statistica sociale (S03B)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A)

3. Area psicologica - Settori di Psicologia sociale (M11B) e Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno 3 moduli semestrali):

Psicologia sociale (M11B)
Psicologia dello sviluppo (M11A)

4. Area sociologica - Settori di Sociologia generale (Q05A), Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), Sociologia della devianza (Q05G), Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) e Discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno 3 moduli semestrali):

Antropologia culturale (M05X)
Sociologia (Q05A)
Teoria dei processi di socializzazione (Q05A)
Sociologia delle relazioni etniche (Q05D)
Sociologia della famiglia (Q05B)
Sociologia della devianza (Q05G)

5. Area giuridica - Settori di Diritto privato (N01X), Istituzioni di diritto pubblico (N09X), Diritto del lavoro (N07X), Diritto amministrativo (N10X), Diritto penale (N17X) - (almeno 3 moduli semestrali):

Istituzioni di diritto privato (N01X) o Nozioni giuridiche fondamentali (N01X/N09X)
Diritto del lavoro (N07X) o Diritto della sicurezza sociale (N07X)
Istituzioni di diritto e procedura penale (N16X/N17X) o Diritto penale (N17X)
Istituzioni di diritto pubblico (N09X)

6. Area della sanità pubblica - Settori di Medicina legale (F22B) e di Igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno 2 moduli semestrali):

Medicina sociale (F22B)
Igiene (F22A)

7. Area economica - Settori di Economia politica (P01A), Politica economica (P01B) e Scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale in alternativa all'area 8):

Istituzioni di economia (P01A)
Economia della sicurezza sociale (P01C)
Economia pubblica (P01C)

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di Pedagogia generale (M09A) e Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno un modulo semestrale in alternativa all'area 7):

Pedagogia generale (M09A)
Educazione degli adulti (M09A)
Sociologia dell'educazione (Q05B)

9. Discipline complementari (semestri a completamento delle 32 semestralità):

Criminologia minorile (Q05G)
Diritto amministrativo (N10X)
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
Diritto di famiglia (N01X)
Diritto penitenziario (N16X)
Diritto regionale e degli enti locali (N09X)
Economia applicata (P01B)
Economia aziendale (P02A)
Economia del lavoro (P01B)
Etica sociale (M07C)
Lingua inglese (L18C)
Neuropsicologia clinica (F11B)
Pedagogia speciale (M09E)
Psichiatria (F11A)
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (M11D)
Psicologia dei gruppi (M11B)
Psicologia di comunità (M11B/M11D)
Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
Sociologia della comunicazione (Q05B)
Sociologia della medicina (Q05C)
Sociologia della salute (Q05A)
Sociologia della sicurezza sociale (Q05A)
Statistica (S01A/S01B)
Storia contemporanea (M04X)
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C)
Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
Storia delle relazioni economiche internazionali (P03X)
Storia economica (P03X)
Teoria e tecniche del colloquio psicologico (M11D)

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

SEZIONE 6
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Art. 6.1

Alla facolta di Giurisprudenza afferisce il corso di laurea in Giurisprudenza.
Il corso di laurea in Giurisprudenza ha durata quadriennale.

Art. 6.2

I titoli di ammissione per i corsi di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.
Il numero degli iscritti può essere stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facolta, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del mercato di lavoro, nel rispetto dell'art.9, comma 4, della Legge n.341/90.

Art. 6.3

Il corso di laurea in Giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali. scientifici e professionali per la formazione del giurista.

Art. 6.4

In esecuzione del D.M. 11 febbraio 1994 è approvata la tabella di cui al successivo art.5 del corso di laurea in Giurisprudenza, suddivisa per insegnamenti obbligatori e facoltativi.
Il corso di laurea in Giurisprudenza comprende ventuno insegnamenti (ventitrè annualita) fondamentali (oltre a tre insegnamenti complementari) e si conclude con un esame di laurea.
La struttura didattica stabilisce le modalita degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 6.5

Sono fondamentali per il corso di laurea in Giurisprudenza le seguenti quattordici aree

1) AREA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

2) AREA DEL DIRITTO CIVILE

3) AREA DEL DIRITTO COMMERCIALE

4) AREA DEL DIRITTO COMPARATO E COMUNITARIO

5) AREA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

6) AREA DEL DIRTTTO DEL LAVORO

7) AREA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIR. COMUNITARIO

8) AREA DEL DIRITTO PENALE

9) AREA DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

10) AREA DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

11) AREA DEL DIRITTO ROMANO

12) AREA DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO

13) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

14) AREA FILOSOFICO GIURIDICA

Sarà altresì attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del DIRITTO ECCLESIASTICO e del DIRITTO TRIBUTARIO.
Per ognuno degli insegnamenti fondamentali di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
La Facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio .

Art. 6.6

Sono facoltativi i seguenti insegnamenti:
- contabilità di Stato
- criminologia
- diritto agrario
- diritto canonico
- diritto commerciale comunitario
- diritto comparato del lavoro
- diritto costituzionale comparato
- diritto d'autore
- diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
- diritto dell'ambiente
- diritto dell'arbitrato interno e internazionale
- diritto degli enti locali
- diritto delle assicurazioni
- diritto dell'esecuzione penale
- diritto della borsa e dei cambi
- diritto di famiglia
- diritto ecclesiastico
- diritto fallimentare
- diritto finanziario
- diritto industriale
- diritto della navigazione
- diritto parlamentare
- diritto internazionale del lavoro
- diritto penale amministrativo

- diritto penale commerciale
- diritto penale comparato
- diritto penale dell'economia
- diritto privato comparato
- diritto processuale amministrativo
- diritto processuale comunitario
- diritto processuale penale comparato
- diritto pubblico dell'economia
- diritto regionale e degli enti locali
- diritto romano
- diritto sindacale
- diritto urbanistico
- dottrina dello Stato
- economia dell'integrazione europea
- giustizia costituzionale
- informatica giuridica
- istituzioni di diritto e procedura penale
- istituzioni di diritto pubblico
- legislazione bancaria
- legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
- lingua francese
- lingua inglese
- lingua tedesca
- metodologia della scienza giuridica
- politica economica europea
- relazioni industriali
- scienza delle finanze
- sistemi fiscali comparati
- sistemi giuridici comparati
- sociologia del diritto
- storia dell'amministrazione dello Stato italiano
- storia delle istituzioni religiose
- storia economica
- teoria generale del diritto

Art. 6.7

In ipotesi di trasferimento di studenti da Facoltà di altre Università verrà parimenti utilizzata la tabella di equiparazione che segue e, per i casi in essa non previsti, deciderà il Consiglio di facolta, uniformandosi ai criteri della presente norma.

Discipline di altre Facoltà	Discipline attuali
Istituzioni di diritto privato	Istituzioni di diritto privato I
Diritto civile	Istituzioni di diritto privato II
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Diritto finanziario
Diritto commerciale europeo	Diritto commerciale comunitario
Diritto dell'impresa	Diritto industriale
Diritto penale finanziario	Diritto penale dell'economia
Diritto regionale	Diritto regionale e degli enti locali
Giustizia amministrativa	Diritto processuale amministrativo
Introduzione alla scienza giuridica	Teoria generale del diritto
Legislazioni del lavoro e delle opere pubbliche	Legisl.ne delle opere pubbliche e dell'edilizia

Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio	Legislazione bancaria oppure Diritto bancario
Politica dell'ambiente	Diritto dell'ambiente
Politica economica e finanziaria	Politica economica
Sistema e controllo della spesa pubblica	Contabilità di stato
Storia dell'amministrazione dello Stato italiano	Storia della pubblica amministrazione

Art. 6.8
FORMAZIONE DEI PIANI DI STUDIO

Per conseguire la laurea in Giurisprudenza lo studente deve sostenere i 14 esami obbligatori. Lo studente dovrà, inoltre, scegliere uno dei tre piani di studio statutari sotto specificati e scegliere gli esami complementari a seconda dell'indirizzo prescelto (sempre che siano attivati).

Art. 6.9
ESAME DI LAUREA

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi; l'esame di Laurea potra consistere anche in prove aggiuntive. Il Consiglio di Facolta, anno per anno ovvero secondo un regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Facolta medesimo, disciplinerà in concreto l'esame di laurea.

Art. 6.10

Gli insegnamenti obbligatori, sulla base delle aree disciplinari innanzi indicate dal precedente art.5, sono i seguenti:
- Diritto amministrativo (Settore scientifico-disciplinare NlOX);
- Istituzioni di diritto privato (Settore scientifico-disciplinare NOlX);
- Diritto commerciale (Settore scientifico-disciplinare NO4X);
- Diritto delle comunita europee (Settore scientifico-disciplinare Nl4X);
- Diritto costituzionale (Settore scientifico-disciplinare NO8X);
- Diritto del lavoro e diritto sindacale (Settore scientifico-disciplinare N07X);
- Diritto penale (Settore scientifico-disciplinare N17X);
- Diritto processuale civile (Settore scientifico-disciplinare N15X);
- Procedura penale (Settore scientifico-disciplinare N16X);
- Istituzioni di diritto romano (Settore scientifico-disciplinare N18X);
- Storia del diritto italiano (Settore seientifico-disciplinare N19X);
- Economia politica (Settore scientifico-disciplinare P01A);
- Filosofia del diritto (Settore scientifico-disciplinare N2OX);
- Diritto internazionale (Settore scientifico-disciplinare N14X);
- Diritto tributario (Settore scientifico-disciplinare N13X).

E', inoltre, attivato un insegnamento annuale per l'area disciplinare del "Diritto ecclesiastico ".
I Piani di studio predisposti sono tre, uno ad indirizzo forense, in ossequio all'art.8,c.5, del D.M. 11/2/94, uno ad indirizzo comunitario ed uno ad indirizzo giuridico di impresa, che prevedono il primo biennio comune a tutti e tre gli indirizzi e il secondo biennio di caratterizzazione, tale da consentire agli studenti di scegliere non al momento della iscrizione, ma in un successivo più maturo approccio alle scienze giuridiche.

BIENNIO OBBLIGATORIO

I

- Istituzioni di diritto privato
- Diritto costituzionale
- Istituzioni di diritto romano
- Filosofia del diritto
- Economia politica
- Storia di diritto italiano

II

- Diritto tributario
- Diritto del lavoro
- Diritto amministrativo (I annualita)
- Diritto internazionale
- Diritto commerciale
- Diritto processuale generale

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

FORENSE COMUNITARIO IMPRESA

III Anno

- Dir. penale (I annualità) - Dir. penale (I annualità) - Dir. penale (I annualità)
- Dir. Amm.vo (2 annualita) - Dir. Amm.vo (2 annualita) - Dir. Amm.vo (2 annualita)
- Diritto civile Lingua inglese Dir. bancario
- Dir. delle comunità europee - Dir. delle comunità europee - Dir. delle comunità europee
- Dir. finanziario Dir. comm. comunitario Diritto fallimentare

IV Anno

- Dir. proc. comunitario - Dir. proc. comunitario Proc. Penale
- Dir. penale (2 annualita) - Dir. penale (2 annualita) Dir. proc. civile
- Dir. proc. civile Dir. proc. civile Dir. penale (2 annualita)
- Procedura penale Dir. intern. dell'economia Dir. penale comm.
- Diritto ecclesiastico Procedura penale Dir. comm. comunitario

Dir proc amm.vo Lingua Francese Dir. dell arbitrato interno e intern.

+ 3 complementari a scelta + 3 complementari a scelta + 3 complementari a scelta

SEZIONE 7

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

art. 7.1

(Scuola di specializzazione per Conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale)

1. E' istituita presso l'Università di Cassino la Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale, che conferisce il diploma di specialista in conservazione di beni archivistici e librari della civiltà medievale.

2. La Scuola ha sede presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cassino.

3. La Scuola si propone di approfondire le conoscenze nelle discipline concernenti il patrimonio librario e documentario del monachesimo e della civiltà medievale conservato negli archivi e nelle biblioteche e di formare specialisti a fini professionali nella cura e nello studio del relativo materiale.

4. La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

5. Sono ammessi a frequentare la Scuola non più di quindici iscritti per ogni anno accademico.

6. Requisito indispensabile per l'ammissione alla Scuola è il possesso di un diploma di laurea.

7. L'esame di ammissione alla Scuola consiste in una prova scritta articolata in domande a risposte multiple, in una prova orale e nella valutazione dei titoli, alla quale e riservato un massimo del 30% del punteggio complessivo.

8. Potranno essere valutati i seguenti titoli:
a. tesi di laurea in una delle discipline attinenti alla specializzazione;
b. voto di laurea;
c. voti riportati durante il corso di laurea negli esami delle discipline attinenti alla specializzazione;
d. pubblicazioni nelle predette discipline.

9. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I anno:
1) Archivistica;
2) Cronologia medievale;
3) Diplomatica;
4) Storia della scrittura latina.

II anno:
1) Storia del libro a stampa;
2) Storia del libro manoscritto;
3) Storia della cultura medievale;
4) Storia della miniatura.

III anno:
1) Bibliologia liturgica;
2) Filologia e tradizione del Medioevo volgare;
3) Fondamenti di conservazione e restauro di beni librari;
4) Storia della scrittura greca.

10. Lo specializzando deve sostenere alla fine di ogni anno accademico, compreso l'ultimo, un esame teorico-pratico, il cui superamento è condizione indispensabile per il passaggio al successivo anno di corso e per l'ammissione all'esame di diploma. Chi non supera tale esame può ripetere l'anno di corso una sola volta.

11. La commissione di esame, di cui fanno parte il Direttore della Scuola e i docenti del relativo anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e sulle attività pratiche svolte.

12. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie della Scuola.

13. Le lezioni si tengono presso l'Università' di Cassino. Le esercitazioni possono svolgersi in archivi, biblioteche e altre istituzioni scientifiche. La frequenza ai corsi è obbligatoria

14. L'importo delle tasse e delle soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

SEZIONE 8

DOTTORATO DI RICERCA

art. 8.1

(Finalità dei dottorati di ricerca)

1. I corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'acquisizione ed all'approfondimento di metodologie per la ricerca nei vari settori della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca, individuali o di gruppo, su tematiche prescelte dai dottorandi all'interno dei curricula proposti, con l'assenso e la guida dei docenti componenti il Collegio dei docenti, ed in cicli di seminari specialistici.

art.8.2

(Istituzione dei corsi)

1. L'Università, su richiesta dei dipartimenti interessati, previa deliberazione degli Organi Accademici, propone l'istituzione dei corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Presso i dipartimenti dell'Università hanno sede i corsi di dottorato determinati, per ciascun triennio, dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 69, comma 2, del D.P.R. 11.7.8190 n. 382.

art. 8.3

(Modalità di accesso)

1. Ai corsi di Dottorato si accede attraverso concorsi nazionali banditi ogni anno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il cui svolgimento è regolato dall'art. 71 del D.P.R. 11.7.1980 n.382.
2. Il decreto di istituzione di ciascun Dottorato stabilisce:
   - le modalità ed i requisiti per l'ammissione;
   - le modalità di iscrizione e di frequenza;
   - le modalità per il conseguimento del relativo titolo.
3. Con Decreti Ministeriali vengono stabiliti i requisiti per il beneficio delle borse di studio a favore dei dottorandi.
4. In base alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma secondo, del D.P.R. 382/80 vengono nominate, con provvedimento del Rettore, le Commissioni giudicatrici per l'ammissione a ciascun corso di dottorato.

art. 8.4

(Conseguimento del titolo)

1. Al termine del ciclo di studi triennale, il titolo di Dottore di ricerca è conferito con Decreto del Ministro sulla base di risultati di rilevante valore scientifico, accertati da una Commissione nazionale con le modalità previste dall'art. 73 del D.P.R. 382/80.

art. 8.5

(Organi del dottorato di ricerca)

1; Sono organi del dottorato di ricerca il Coordinatore ed il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore, che è un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno, è chiamato a dirigere , per esperienze e capacità, il corso di dottorato e svolge i seguenti compiti:
   - organizzare l'attività didattica e di ricerca dei dottorandi;
   - convocare il Collegio dei docenti ed assumerne la presidenza;
   - comunicare al Rettore tutte le decisioni che vengono adottate dal Collegio dei docenti;
   - autorizzare gli allievi a recarsi fuori sede per le attività di ricerca presso le sedi universitarie consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, sulla base dell'attività programmata;

- autorizzare i dottorandi a recarsi all'estero per un periodo non superiore a mesi sei, nell'ambito delle attività programmate;
- redigere la relazione sull'andamento del dottorato, a conclusione del triennio di corso.

3. Il Collegio dei docenti, composto da docenti dell'Ateneo o anche di altra Università, ha il compito di:
   - definire in modo articolato i curricula dei dottorandi, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di elaborati intermedi;
   - organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche, anche a invitando docenti o esperti esterni al Collegio;
   - indicare il tutore o i tutori che seguono la ricerca di ciascun dottorando;
   - relazionare periodicamente sull'avanzamento delle ricerche;
   - promuovere i collegamenti con le altre Università italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle ricerche;
   - proporre i contratti e le convenzioni con le Università straniere per la mobilità degli studenti prevista dall'art. 72 del citato D.P.R. 382/80 e con gli enti pubblici e privati che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca per disporre di attrezzature didattiche e scientifiche, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del citato D.P.R. 382/80;
   - presentare alla Commissione nazionale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca la relazione finale sull'attività svolta dal dottorando.

art. 8.6

(Attività tutorie promosse da collaborazioni esterne)

1. I dottorandi che svolgono attività di formazione e di ricerca anche presso enti pubblici con i quali siano stati stipulati apposite convenzioni ai sensi dell'art. 69 del DPR 382/80 possono essere affidati, su proposta del Collegio dei docenti, ad uno o più tutori scelti fra i ricercatori dei suddetti enti, particolarmente qualificati per l'attività scientifica svolta dopo la laurea, affinché li seguano nella loro attività di ricerca.
2. Alle riunioni del Collegio dei docenti del dottorato interessato, possono partecipare, con voto consultivo, i predetti tutori.

SEZIONE 9
CORSI DIDATTICI INTEGRATIVI E ATTIVITÀ' FORMATIVE

art. 9.1

(Criteri e modalità di svolgimento)

1. L'Università, per corrispondere a esigenze di perfezionamento e aggiornamento, può organizzare - ai sensi dell'art. 6, 2c. L. 341/90 - corsi annuali, o di durata inferiore a un anno, al termine dei quali viene rilasciato, dal Direttore del Corso, un attestato relativo alle attività svolte. I corsi sono istituiti con decreto rettorale e diretti da un professore di ruolo.

96A7074

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 17 giugno 1996 con la quale il senato accademico integrato, acquisito il parere espresso del Consiglio di amministrazione in data 7 giugno 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Bari;

Vista la nota rettorale n. 7994 del 2 luglio 1996 con la quale lo statuto medesimo è stato rimesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della più volte citata legge n. 168/1989 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto in parola per vizi di legittimità e per vizi di merito;

Visto quanto deliberato, in merito ai citati rilievi e con la procedura prescritta, dal senato accademico integrato, nella seduta del 21 ottobre 1996;

Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto d'ateneo;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo «Statuto dell'università degli studi di Bari» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 ottobre 1996

Il rettore

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

TITOLO I
- Principi generali -

- Art.1 -

1. L'Università degli Studi di Bari realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

- Art.2 -

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

- Art.3 -

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.

2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

- Art.4 -

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.

2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia del singolo ricercatore.

3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

- Art.5 -

L'Università si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di promozione culturale.

- Art.6 -

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.

2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Assicura la funzionalità delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.

4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

- Art.7 -

1. L'Università, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo alla democraticità dell'Istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

- Art.8 -

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.

2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

- Art.9 -

1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

- Art.10 -

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II
- FONTI NORMATIVE -

- Art.11 - Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

2. La revisione dello Statuto e deliberata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è, altresi, obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.
Può, altresi,' sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Università.

5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

- Art.12 - Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

- Art.13 - Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale di Ateneo fissa:
a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
b) le norme rèlative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;

e) le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
f) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;
g) le modalità per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art.24 c.5. Tale revisione e consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato Accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.
A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:
1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le 56 unità;
2) la nuova area deve risultare gia come autonoma tra quelle approvate dal CUN;
3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilità di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo e adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, nonché del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.

3. Il Regolamento generale di Ateneo e sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art.6, comma 10, della L. 9 maggio 1989 n.168. E' emanato con decreto del Rettore ed e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.

- Art.14 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della L.19.11.1990 n.341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo é adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei modi previsti dall'art.11 della L. 341/90.

4. Il Regolamento e inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed e emanato con decreto del Rettore.

- Art.15 - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 8 della L. 168/89, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. Il Regolamento é adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

3. Il Regolamento e sottoposto al controllo del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella forma di cui all'art.6, comma 9, della L. 168/89. E' emanato con decreto del Rettore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.

- Art.16 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Università, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n.241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore.

- Art.17 - Regolamento del Consiglio degli Studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.

2. Il Regolamento e adottato dal Consiglio degli Studenti ed e sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato Accademico. E' emanato con decreto del Rettore.

- Art.18 - Regolamento delle strutture periferiche

1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. Tali regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.11 della L. 19.11.1990 n.341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art.9, comma 2, lett.d) della L.19.11.1990 n.341.

4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonché le modalità di costituzione degli Organi.

- Art.19 - Bollettino di Ateneo

Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

- Art.20 - Autonomia finanziaria e contabile dell'Università

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.

2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministiazione, la Finanza e la Contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

- Art.21 - Autonomia finanziaria e contabile delle strutture.

1. Alle Facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca é attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art.15 del presente Statuto.

TITOLO IV
ORGANI CENTRALI DI ATENEO
CAPO I

- Art.22 - Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

- Art.23 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.

2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Università;
b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Amministrativo;
d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo;
h) esercitare l'autorità disciplinare;
i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;
l) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;

m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato Accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;
o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;
p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento e che partecipi, con voto consultivo, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

5. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.
L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo;
- a tutti i ricercatori confermati e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
- ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli Studenti;
- ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Università, nei Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.
Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

- Art.24 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato Accademico:
a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di cui alla L. 245/90, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
b) promuove, sentito il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;
c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facoltà dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di Facoltà interessati;
d) assegna, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatore richiesti dalle Facoltà;
e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
f) determina criteri e formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;
h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art.11 della L.341/90;
j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché il Regolamento adottato dal Consiglio degli Studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;
m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali

limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli Studenti;
n) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
o) autorizza, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
p) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, accertata la disponibilità delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;
q) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;
s) delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonché la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;
t) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti;
w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;
x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al Senato Accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.

4. Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

5. Il Senato Accademico e composto da:
a) il Rettore
b) i Presidi di Facoltà;
c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree Scientifiche:
- Matematica-Informatica;
- Fisica;
- Chimica;
- Scienze della Terra;
- Scienze Biologiche;
- Scienze Mediche;
- Scienze Farmaceutiche e Veterinarie;
- Agraria;
- Scienze Letterarie Linguistiche e Artistiche;
- Scienze dell'Antichità;
- Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;
- Scienze Giuridiche;
- Scienze Storiche, Politiche e Sociologiche;
- Scienze Economiche e Statistiche;
d) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I rappresentanti della Aree Scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.
Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di I e II fascia.

7. I rappresentanti delle Aree Scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

8. Il Senato Accademico e convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il pro-rettore e il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

- Art.25 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonché a quella del personale tecnico-amministrativo.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico;

b) adotta il proprio regolamento interno;
c) adotta, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
f) delibera sulle proposte motivate del Senato Accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;
g) delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
h) esprime parere al Senato Accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;
i) delibera, su richiesta dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
l) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;
m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato Accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;
n) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;
p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.
q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore Amministrativo;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina il Direttore Amministrativo e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

5. Il Consiglio di Amministrazione e'composto da:
a) il Rettore;
b) il Direttore Amministrativo;
c) quattro professori di ruolo di I fascia;
d) quattro professori di ruolo di II fascia;
e) quattro ricercatori;
f) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;
g) cinque rappresentanti del personale tecnico - amministrativo;
h) un rappresentante del Governo;
i) un rappresentante della Regione Puglia, uno della Provincia di Bari od uno del Comune di Bari, ove ciascuno di tali Enti concorra, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo non inferiore allo 0,5% delle entrate complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Università;
l) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere h), i), l), devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, ne contratti in corso, nè liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

7. Il Consiglio di Amministrazione e convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il pro-rettore.

9. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo.

CAPO II
- Art.26 - Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per le pari opportunità, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, l'Autorità garante degli studenti, il Nucleo di valutazione interna.

- Art.27 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;
c) il Regolamento didattico di Ateneo;
d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.

2. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

3. Il Consiglio degli studenti puo formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
L'organo destinatario di tali proposte e tenuto a discuterle entro 90 giorni.

4. Il Consiglio degli studenti e composto da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario;
d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;
e) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

- Art.28 - Autorità garante degli studenti

Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti e istituita l'Autorità garante degli studenti con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.
Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorità garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti.

b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Senato Accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti dell'autorità garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

- Art.29 - Comitato per le pari opportunità

1. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne, e istituito un apposito Comitato con lo scopo di favorire, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, il pieno sviluppo della personalità della donna e il suo effettivo inserimento nella comunità universitaria.

2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.

3. I criteri di composizione del Comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

- Art.30 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza ne di collaborazione continuativa con l'Università.

- Art. 31 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;
c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

- Art.32 - Nucleo di valutazione interna dell'Università

1. E' costituito il Nucleo di Valutazione interna dell'Università, articolato in tre sezioni: per la valutazione delle strutture amministrative, per la valutazione della didattica, per la valutazione della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.

2. Il Nucleo é composto da 9 esperti, anche esterni, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per un altro quinquennio. L'eventuale compenso e determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca è svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.
A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni di osservatori nazionali e comunitari, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di

supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio, il Nucleo recepisce altresì le indicazioni del Consiglio degli studenti.
In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualità.
Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa vigente o, in mancanza, dal Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.

5. La relazione del Nucleo è inviata al Rettore, che provvede a trasmetterla agli Organi di governo dell'Ateneo, alle strutture soggette a valutazione, al MURST, al CUN, alla Conferenza dei Rettori.

TITOLO V
- Ordinamento e organizzazione della didattica -

- Art.33 - Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Regionale Universitario. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi; assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.
In attuazione dell'art.8 del presente Statuto, tutela, con opportune azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati per compromissione dello stato di salute con grave, prolungata disabilità.

2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.

3. Concorre all'attività di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attività universitarie.

4. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.

- Art.34 - Titoli di studio

1. L'Università organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.

2. L'attività didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'attività didattica relativa al Dottorato di Ricerca e regolata dal successivo art.50.

- Art.35 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.

2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università puo, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
b) corsi di perfezionamento post-laurea;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80.

6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Senato Accademico e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti.

- Art.36 - Ammissione ai corsi

1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio, e deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della struttura didattica interessata e sentito il Consiglio degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalità tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.

3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonché la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.

- Art.37 - Autonomia didattica e libertà di insegnamento

1. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attività di insegnamento e formazione.

2. Le strutture didattiche, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.

3. L'attività didattica e organizzata in modo da assicurare il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

- Art.38 - Articolazione dell'offerta didattica

1. L'Università articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.

- Art.39 - Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italianee straniere, ed in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.

2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato e post-dottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.

3. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

- Art.40 - Contratti per attività didattica

1. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma puo, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale. Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Università di Bari o di altra Università; in ogni caso non possono essere così coperti più di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.

3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Università oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.

4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.

5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.

- Art.41 - Tutorato

1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:
a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.

2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore puo:
a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei Corsi di studio;
b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato e compito istituzionale dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che svolgono compiti didattici ufficiali.
Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.

4. Le modalità attuative del servizio di Tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.

- Art.42 - Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari; a ciascun Corso

di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di piu corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.

3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:
a) adotta i Regolamenti di cui all'art.18, comma 3, del presente Statuto;
b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum;
c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;
d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche;
e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza alla Facoltà le relative richieste di assegnazione;
g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
i) organizza il servizio di tutorato;
l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

- Art.43 - Organi del Còrso di studio

1. Sono Organi del Corso di studio:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;

2. Il Consiglio e composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;
d) da una rappresentanza degli studenti;
e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è costituita da due unità elette, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.

5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attività.

6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.

8. Il Consiglio e presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio

9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.

10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti h), m), n), o) dell'art.42 comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

- Art.44 - Facoltà

1. I Corsi di studio sono raggruppati in Facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le Facoltà hanno autonomia organizzativa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di studio, autonomia gestionale e di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Facoltà, secondo le decisioni del Senato Accademico adottate previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le Facoltà interessate.

4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore è assegnato ad una Facoltà.

5. La Facoltà adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facoltà:
a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;
b) nel caso di impossibilità o difficoltà a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto;

6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la Facoltà adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.
Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, la Facoltà provvede:
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Per tali deliberazioni la Facoltà puo chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

8. La Facoltà adotta, altresi, ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la Facoltà, previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati:
a) propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi e dei Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;
b) propone al Senato Accademico la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;
c) propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;
d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.

9. Le Facoltà con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.

- Art.45 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
a) il Consiglio;
b) il Preside;
c) la Giunta.

2. Il Consiglio e composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facoltà;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) da una rappresentanza degli studenti;
d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della Facoltà e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è composta da tre unità elette tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Servizi della Facoltà.

5. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. La composizione del Consiglio di Facoltà è unica, articolandosi secondo quanto definito dai comma 2 e 5 del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'art.44, comma 5, 6 e 7, sono adottate dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di I fascia; dai professori di I e II fascia per le decisioni relative ai professori di II fascia; dai professori di I e II fascia e dai ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.
Ai fini della determinazione del quorum di validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle specifiche componenti aventi diritto al voto.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della Facoltà.

8. Il Consiglio di Facoltà e presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal Rettore.
Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

9. Il Consiglio di Facolta' su proposta del Preside, nomina alcuni suoi componenti che, con il Preside, compongono la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta e fissato dal Regolamento di Facoltà.

10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO VI
- ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA -

- Art.46 - Ricerca Scientifica: Principi Generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Università assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata.

2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art.58.

- Art.47 - Strutture di ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca scientifica l'Università di Bari si articola in Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.

- Art.48 - Dipartimento

1. Il Dipartimento e la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o piu settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.
In particolare il Dipartimento:
a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art.50;
c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;
d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;

e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;
g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;
h) propone alle Facoltà la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà;
i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza delle Facoltà, relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;
l) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà;
m) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

3. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.

4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Bari opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento dell'Ateneo.
Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca è giudicata più affine.
La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

5. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico-amministrativo per le attività di ricerca e di didattica previste.

6. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

7. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

8. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, e deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

9. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 15 di cui almeno 8 professori.
Un Dipartimento e disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 15 per 3 anni accademici consecutivi.

- Art.49 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento e composto:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi;
d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.
I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.
Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore e eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del

Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La Giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

- Art.50 - Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito dalla normativa vigente, anche da ricercatori di Enti di ricerca.

2. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.

3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

- Art.51 - Dipartimenti interuniversitari

1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Bari e altre Istituzioni universitarie della stessa località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

- Art.52 - Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca

1. Per attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca.

2. La costituzione di un Centro di Ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati è deliberata dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
Il Senato Accademico indica anche la data di attivazione.
I Centri Interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.

3. Partecipano all'attività del Centro professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII
- STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA -

- Art.53 - Centri di servizio di Ateneo e Interuniversitari

1. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.

2. L'attivazione di tali Centri e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

3. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università di Bari e altri Istituti universitari della medesima località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

- Art.54 - Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più Dipartimenti o più Facoltà, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacoltà di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.

2. L'attivazione di tali Centri è deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di Facoltà interessati, dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

- Art.55 - Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università di Bari.

2. La realizzazione di tale sistema e affidata ad un apposito Centro di servizio costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

- Art.56 - Sistema bibliotecario di Ateneo

1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonchè la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei diversi livelli del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

- Art.57 - Aziende e Musei scientifici

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Aziende e Musei scientifici, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.

Titolo VIII
Rapporti con l'esterno
- Art. 58 - Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.

2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai Dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico.

3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

- Art.59 - Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati e istituita un'Agenzia per i rapporti con l'esterno. L'Agenzia:
a) cura l'anagrafe aggiornata delle ricerche e delle attività scientifiche e tecniche dell'Università di Bari e promuove la diffusione delle relative informazioni;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;
c) assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
la costituzione dell'Agenzia per i Rapporti con l'Esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

2. L'Agenzia opera come struttura di staff del Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.
La direzione e affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.
L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

- Art.60 - Policlinico universitario

1. L'Università riconosce nel Policlinico Universitario lo strumento ottimale per l'espletamento delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A tal fine, secondo le modalità della normativa vigente, ne favorisce la costituzione ai sensi del comma 5 dell'art.4 del D. L.vo 517/93.

2. In ogni caso, la partecipazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione è regolata da appositi protocolli d'intesa Università-Regione. Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema Sanitario Nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre Facoltà interessate. In ogni caso, l'Università assicura i servizi essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

- Art.61 - Osservatorio

L'Università promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Università pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:
a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO IX
- ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI -

- Art.62 - Principi e Criteri direttivi

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.

2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

4. Assicura la formazione permanente del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati standards di produttività ed efficienza.
Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.

5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordate con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto della normativa vigente.

6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

- Art.63 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore Amministrativo.

2. In conformità alla normativa statutaria e regolamentare, ai responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresi, in quanto applicabili, le competenze di cui all'art.17 del D.L.vo 29/93 come successivamente modificato.

3. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

4. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

5. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Università allo scopo di coordinarne l'attività.

- Art.64 - Funzioni dei Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, e preposto un dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalità delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

- Art.65 - Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo e a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione Centrale. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo e alle strutture didattiche o di ricerca.

2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
b) e responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
d) e, altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
e) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
f) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e responsabile della loro attività;
g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dal precedente art.25, comma 1, lett.f); propone al Rettore l'adozione degli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
m) propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico-amministrativo;
o) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del Rettore e di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e la didattica;

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. L'incarico di Direttore Amministrativo può essere conferito ad un dirigente dell'Università di Bari o di altra Università, ovvero di altra Amministrazione Pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e puo essere rinnovato.

6. Il Direttore amministrativo designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di Amministrazione può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Amministrativo in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

TITOLO X
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

- Art.66 - Definizioni normative

1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo salvo che non sia diversamente previsto; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

- Art.67 - Professori incaricati stabilizzati

1. I professori incaricati stabilizzati, fino alla cessazione, conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.

- Art.68 - Funzionamento degli Organi.

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico.

- Art.69 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

- Art.70 - Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.

2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.

- Art.71 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione è richiesta l'adozione della normativa regolamentare.

3. Prima dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo i Corsi di studio dell'Università di Bari sono quelli attivati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

- Art.72 - Emanazione dei Regolamenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo.

2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

- Art.73 - Prima costituzione degli Organi collegiali di governo

1. In deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 1, del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Rettore, sentito il Senato Accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali, nonchè per la prima elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario e nel Comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi il Rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.

- Art.74 - Scadenze temporali

1. Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti e i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.

2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonchè i componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.64 del presente Statuto.

- Art.75 - Dipartimenti, Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, ed altri Centri di ricerca.

1. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali di ricerca e Interuniversitari, e gli altri Centri di ricerca, comunque denominati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni dal presente Statuto.

- Art.76 - Centri di servizio

1. I Centri di servizio Interuniversitari, di Ateneo, Interdipartimentali e Interfacoltà esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.

- Art.77 - Istituti

1. **Entro** tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti ancora esistenti confluiscono in Dipartimenti gia costituiti o di nuova costituzione.

2. Alla scadenza dei tre anni il Senato Accademico provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.

(allegato)

F A C O L T A'

C O R S I D I L A U R E A E D I D I P L O M A (D.U.)

AGRARIA (Sede di Bari)
- Scienze e Tecnologie agrarie
- Scienze forestali ed ambientali
- D.U. in Produzioni vegetali

AGRARIA (Sede di Foggia)
- Scienze e Tecnologie alimentari
- D.U. in Produzioni vegetali

ECONOMIA (Sede di Bari)
- Economia e Commercio
- Scienze statistiche ed economiche
- D.U. in Economia e amministrazione delle imprese
- D.U. in Gestione delle imprese alimentari
- D.U. in Marketing e comunicazione d'azienda
- D.U. in Statistica

ECONOMIA (Sede di Foggia)
- Economia e Commercio
- D.U. in Economia e amministrazione delle imprese
- D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici

FARMACIA
- Farmacia
- Chimica e tecnologia farmaceutiche

GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza
- Giurisprudenza (sede di Foggia)
- Scienze Politiche
- D.U. in Servizio sociale

LETTERE E FILOSOFIA
- Lettere
- Filosofia
- D.U. per Operatore dei beni culturali

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
- Lingue e Letterature straniere

MAGISTERO
- Materie letterarie
- Scienze dell'educazione
- D.U. in Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

MEDICINA E CHIRURGIA
- Medicina e chirurgia
- Medicina e chirurgia (sede di Foggia)
- Odontoiatria e protesi dentaria
- D.U. in Dietologia e dietetica applicata

- D.U. in Logopedia
- D.U. per Ortottista - assistente di oftalmologia
- D.U. per Tecnico di audiometria e audioprotesi
- D.U. per Tecnico di laboratorio biomedico
- D.U. per Terapisti della riabilitazione
- D.U. in Scienze infermieristiche (sede di Foggia)

MEDICINA VETERINARIA
- Medicina veterinaria
- D.U. in Produzioni animali
- D.U. in Produzioni animali (sede di Taranto)

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
- Chimica
- Fisica
- Informatica
- Matematica
- Scienze biologiche
- Scienze geologiche
- Scienze naturali
- Scienze ambientali (sede di Taranto)
- D.U. in Informatica

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Scuole di Specializzazione in.
- Allergologia ed Immunologia Clinica
- Anatomia Patologica
- Anestesia e Rianimazione
- Audiologia
- Biochimica e Chimica Clinica
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica
- Chirurgia Generale
- Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso
- Chirurgia Pediatrica
- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
- Criminologia Clinica
- Dermatologia e Venerologia
- Ematologia
- Endocrinologia e Malattie del Ricambio
- Farmacologia
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- Geriatria
- Ginecologia ed Ostetricia indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione Umana
- Ginecologia ed Ostetricia

- Igiene e Medicina Preventiva
- Malattie dell'Apparato Respiratorio
- Malattie Infettive
- Medicina del Lavoro
- Medicina Fisica e Riabilitazione
- Medicina Interna
- Medicina Interna II
- Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Medicina Nucleare
- Microbiologia e Virologia
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropsichiatria Infantile
- Oftalmologia
- Oncologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica
- Pediatria
- Pediatria II
- Psichiatria
- Psicologia Clinica
- Radiologia
- Reumatologia
- Urologia

Facoltà di Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., Agraria, Farmacia

Scuole di Specializzazione in:
- Biochimica Marina

Facoltà di Medicina Veterinaria

Scuole di Specializzazione in:
- Fisiologia, Allevamento e Patologia degli ovini e dei caprini
- Ispezione degli Alimenti di origine animale
- Tecnologia Avicola e Patologia Aviare
- Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
- Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici

Facoltà di Farmacia

Scuole di Specializzazione in:
- Farmacia Ospedaliera

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Scuole di Specializzazione in:
- Applicazione Biotecnologiche

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria

Scuole di Specializzazione in:
- Elaborazione del segnale

Facoltà di Giurisprudenza

Scuole di Specializzazione in:
- Scienze delle Autonomie Costituzionali
- Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale

Facoltà di Economia

Scuole di Specializzazione in:
- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Diritto dell'Economia Urbana
- Diritto ed Economia delle Comunità Europee
- Pianificazione e Politiche Sociali

Facoltà di Lettere e Filosofia

Scuole di Specializzazione in:
- Archeologia

S C U O L E D I R E T T E A F I N I S P E C I A L I

Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Tecnico di Igiene Ambientale
- Colpocitologia

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Biologia del Mare (sede di Taranto)

96A7075

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652418) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civilta Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 5 5 2 9 6 *

L. 12.000